

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1.10.2002 N. 52

Sostituzione di un componente della Commissione Consiliare di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 4863

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.09.2002 N. 1017

Legge n. 488/1992. Proposta per formazione graduatoria speciale

- e attribuzione relative risorse, nonché individuazione specifiche priorità e relativi punteggi per le domande di contributo per l'anno 2002.** pag. 4863
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.09.2002 N. 1034**
- Fondazione Colombo Bianchi - Onlus di Badalucco (IM): riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione all'albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.** pag. 4867
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.09.2002 N. 1050**
- DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006). Approvazione modalità attuative della Misura 3.7 Sottomisura B) "Marketing territoriale".** pag. 4867
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.09.2002 N. 1052**
- Attuazione DD. MM. n. 454 del 14 dicembre 2001 e 9 marzo 2001 sui prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura - Determinazioni.** pag. 4871
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.09.2002 N. 1054**
- "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica dei Rii Minori dell'Ambito n. 5 - Prino": Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/1999.** pag. 4893
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.09.2002 N. 1055**
- Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente S. Lorenzo dell'Ambito n. 5 - Prino: Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/1999.** pag. 4898
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.09.2002 N. 1058**
- Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base previste dall'art. 11 della l.r. 33/2002 "Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali".** pag. 4903
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.09.2002 N. 1068**
- Piani di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico della Provincia di Savona - Bacini del Merula, La Ligia, Carenda, Varatella, Nimbolto, Quiliano, Sansobbia e Arrestra. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della L.R. 18/99.** pag. 4904
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.10.2002 N. 152**
- Comune di Riva Ligure (IM) - Approvazione di variante al**

Regolamento Edilizio concernente l'istituzione di una Commissione ristretta conseguente alla soppressione della Commissione Edilizia. pag. 4915

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 153**

Comune di Camogli (GE) - Approvazione di variante integrale al Piano Regolatore Generale con effetto di integrale subdelega alla c.A. delle funzioni di rilascio delle aut. paes. - amb. ex D.Lgs. 490/1999. pag. 4915

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 154**

Comune di Altare (SV) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale relativa alla zona B2 (ex Savam) con correlativa modica del P.T.C. degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure. pag. 4917

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 156**

Nomina del Presidente della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6, della legge 20 agosto 1998, n. 27. pag. 4917

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 157**

Sostituzione di n. 2 membri in seno alla Commissione Regionale di Concertazione di cui alla legge regionale 20.08.1998 n. 27. pag. 4918

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 158**

Sostituzione di n. 4 membri in seno al Comitato Istituzionale regionale di cui all'art. 8, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27. pag. 4919

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 159**

Nomina del Presidente della "Consulta Regionale della Cooperazione" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 2/1980. pag. 4920

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 160**

Sostituzione del Presidente della Commissione Regionale per

l'emersione del lavoro non regolare e di un membro ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 448/98. pag. 4921

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 161**

Nomina Presidente "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro" di cui alla legge regionale 28 dicembre 1988, n. 70. pag. 4921

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 162**

Nomina del Presidente del Comitato Istituzionale regionale di cui all'art. 8, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27. pag. 4922

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.10.2002 N. 163**

Sostituzione di n. 2 membri in seno del Comitato Istituzionale regionale di cui all'articolo 8, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27. pag. 4923

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE E PROGRAMMI
AMBIENTALI 03.10.2002 N. 1999**

Accoglimento domande per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 447/1995. pag. 4923

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE
SOCIALE 02.10.2002 N. 1979**

Iscrizione della cooperativa sociale "Il Giunco Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 4924

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE
SOCIALE 02.10.2002 N. 1980**

Iscrizione della cooperativa sociale "Galileo Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus" - Taggia (Im) - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 4924

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE
SOCIALE 02.10.2002 N. 1981**

Iscrizione della Cooperativa Sociale "Esculapio Società Cooperativa

Sociale a r.l.” - Diano Marina (Im) - all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 4925

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 02.10.2002 N. 1982

Iscrizione della Cooperativa Sociale “Flora Società Cooperativa Sociale a r.l.” - Genova - all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 4925

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 02.10.2002 N. 1983

Iscrizione della Cooperativa Sociale “L’albero Della Vita Società Cooperativa Sociale a r.l.” - Genova - all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 4925

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 02.10.2002 N. 1984

Iscrizione della Cooperativa Sociale “L’arca Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.” - Imperia - all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 4926

CIRCOLARE N. 2

**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E AMBIENTALE
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL DIPARTIMENTO**

Circolare esplicativa degli artt. 4, comma 1, lett. c) e 5, comma 9, della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 sulla disciplina della D.I.A. pag. 4926

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 19.09.2002 N. 5341/80650

AP/161. S.P n. 4 dei Piani di Praglia. Ripristino e consolidamento cigli stradali e ripristino sistema smaltimento acque tra le progr.ve Km 0+000/140+000 in Comune di Ceranesi. Determinazione, in via provvisoria, delle indennità di esproprio. pag. 4928

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 23.09.2002 N. 5431/81377

AP/198. S.P n. 47 della Vittoria. Lavori di consolidamento tra la

progr.ve Km 0+200/3+000, in Comune di Savignone. Determinazione, in via provvisoria, indennità di esproprio. pag. 4928

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 25.09.2002 N. 5550/82695

E/138 ENEL S.P.A. - Linea elettrica in cavo aereo a bassa tensione (380V) in loc. Bancheri del Comune di Serra Riccò. Imposizione di servitù sugli immobili necessari. pag. 4929

PROVVEDIMENTO SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 27.09.2002 N. 1243

Bacino del torrente Nervia (rio Bonda - rio di Vetta). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: La Rosa Maria Grazia (LRS MGR 63T44 E025M). Pratica n. 506. pag. 4929

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 19.09.2002 N. 2683/2002

Richiedenti: sig.ri Lagorara Carlo Emanuele e Bozzano Maddalena. Concessione in Sanatoria di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Varazze - Località Due Monti. Rif. 2152/D. pag. 4930

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 17.06.2002 N. 331

Pratica n. 4693. Corso d'acqua: Torrente di Arcola. Nulla Osta n. 10631. Domanda della Ditta: Ferrari S.r.l. relativa all'autorizzazione per la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del Torrente di Arcola con tubo in polietilene diametro 60 mm. In Comune di: Arcola, località: Via Valentini. pag. 4930

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.09.2002 N. 509

Oggetto: Pratica n. 4702. Corso d'acqua: Torrente Vallesanta. Nulla Osta n. 10639. Domanda della Ditta: Acam S.p.A. relativa al rilascio dell'autorizzazione per la posa in opera di condotte acqua in attraversamento al Torrente Vallesanta in comune di: Bonassola, località: Ponte delle Streghe. pag. 4930

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI AGRARI DELLA COMUNITÀ MONTANA INGAUNA 30.09.2002 N. 7

L.R. 21.07.1983 n. 30 art. 1 comma c. Richiedente: DI per D1 gruppo GS spa per Mentil Maria Angela, ditta affiliata. Richiesta

**di autorizzazione per la vendita di piante, parti di piante e sementi
in Comune di Albenga. Riferimenti Catastali: Via Dalmazia, 143. pag. 4931**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.10.2002

N. 52

Sostituzione di un componente della Commissione Consiliare di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di sostituire l'Assessore Nicola Abbundo, nella Commissione consiliare prevista dall'articolo 4 bis, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni, con il Signor Mario Maggi.

IL PRESIDENTE

Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Vincenzo Nesci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.09.2002

N. 1017

Legge n. 488/1992. Proposta per formazione graduatoria speciale e attribuzione relative risorse, nonché individuazione specifiche priorità e relativi punteggi per le domande di contributo per l'anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

– Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992 n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

– Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive dell'industria, del commercio e del turismo nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000 n. 133;

– Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle Regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie nel procedimento di formazione delle graduatorie;

– Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna Regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c. 5.) delle predette direttive;

– Considerato inoltre che, ai fini della formazione della graduatoria speciale, le Regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la Regione a favore degli interventi della legge n. 488/1992;

– Considerato, altresì, che con proprie deliberazioni n. 203 del 23.02.2001, e successive modificazioni, e n. 485 del 4.5.2001 sono state approvate, ai fini dell'emanazione dei bandi da parte del Ministero delle Attività Produttive rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, le proposte regionali concernenti:

- la formazione della graduatoria speciale con l'indicazione delle relative risorse (40%) e specifiche priorità con correlati punteggi;

- la formazione della graduatoria ordinaria con indicazione delle specifiche priorità e correlati punteggi;

- Vista la nota prot. 931874 del 22.05.2002, con cui il Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese, ha invitato le Regioni a formulare le proprie proposte, relative all'anno 2002, concernenti l'eventuale graduatoria speciale e le risorse finanziarie alla stessa destinate, nonché i punteggi dell'indicatore regionale, così come avvenuto per i precedenti bandi;
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere, per l'anno 2002, alla formulazione delle proposte già adottate in riferimento ai bandi 2000 e 2001, in quanto i dati di riscontro di cui si è in possesso, relativi al solo bando 2000, non forniscono sufficienti elementi per poter formulare delle proposte diverse da quelle di valutare concretamente gli effetti delle scelte a suo tempo operate;
- Considerato che si ritiene opportuno confermare le scelte già adottate con riferimento ai bandi per gli anni 2000 e 2001;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico. Dott. Giacomo Gatti

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di confermare, per il bando 2002 "commercio" relativo alla legge 488/1992, le proposte, già individuate con proprie deliberazioni 203 del 23.02.2001, e successive modificazioni, e n. 485 del 4.5.2001, riportate negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante del presente provvedimento concernenti la formazione sia della graduatoria speciale con l'indicazione delle relative risorse (40 %) e specifiche priorità con correlati punteggi, che della graduatoria ordinaria con indicazione delle specifiche priorità e correlati punteggi;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Attività Produttive;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA NORMALE
REGIONE LIGURIA

AREA: LIGURIA		
Tutta la REGIONE		
CO B - Attività di cui alla nota 2, CO C - Attività di cui alla nota 3	Ampliamento, Ristrutturazione, Trasferimento	30
	Nuovo Impianto	20
CO D - Attività di cui alla nota 4	Trasferimento	10
CO I - Attività di cui alla nota 9	Nuovo Impianto	30

Elenco dei Punteggi Regionali 4° Indicatore
GRADUATORIA SPECIALE PER ATTIVITA'
REGIONE LIGURIA

AREA: LIGURIA	
Tutta la REGIONE	
CO B - Attività di cui alla nota 2, CO C - Attività di cui alla nota 3	
	Ampliamento, Ristrutturazione
	Trasferimento
	Nuovo impianto
	20
	10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.09.2002

N. 1034

“Fondazione Colombo Bianchi - Onlus” di Badalucco (IM): riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione all’albo delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla “Fondazione Colombo Bianchi - Onlus” con sede in Badalucco (IM), Via Rocca 12 e di approvare l’atto costitutivo e lo Statuto in data 18 maggio 2002, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l’Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n.224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.09.2002

N. 1050

DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006). Approvazione modalità attuative della Misura 3.7 Sottomisura B) “Marketing territoriale”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare le modalità attuative, allegate alla presente deliberazione come sua parte integrante e necessaria, della Misura 3.7 Sottomisura B) “Marketing territoriale”;
- di assegnare alla sopracitata sottomisura, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per l’intero periodo di validità del DOCUP e per la relativa misura di riferimento, così come contenute nel piano finanziario del richiamato Complemento di Programmazione, le seguenti dotazioni:


valori in euro

Misura	Costo totale	Totale spesa pubblica	Fesr	Stato	Regione
3.7 B) “Marketing territoriale”	2.560.707	2.560.707	768.212	768.212	1.024.283


- di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



UNIONE
EUROPEA



REGIONE
LIGURIA

Documento unico di programmazione Obiettivo 2

Regolamento CEE 1260/99

Periodo 2000-2006

Misura 3.7 Animazione economica e tecnologica

Sottomisura B) "Marketing territoriale".

La Regione Liguria, per l'attuazione della Misura 3.7 "Animazione economica e tecnologica" - Sottomisura B) "Marketing territoriale" ha approvato le seguenti disposizioni:

1. Obiettivi

La sottomisura si propone di promuovere e diffondere le opportunità economiche presenti nell'area obiettivo 2, attraverso la promozione delle opportunità localizzative e finanziarie esistenti nell'area, al fine di attrarre nuovi investitori nazionali ed esteri.

2. Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. SpA, che predisporrà e realizzerà il programma di attività.

3. Modalità procedurali

La sottomisura sarà attuata a regia regionale sulla base di apposita convenzione stipulata con F.I.L.S.E. SpA, che disciplinerà le specifiche disposizioni di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione della spesa a carico del Docup Obiettivo 2 (2000-2006) e di rendicontazione dell'attività realizzata, tenendo conto degli indicatori di realizzazione fisica e di risultato e di impatto adottati per la valutazione ex ante della misura.

F.I.L.S.E. SpA dovrà presentare, entro il 15 ottobre 2002, un progetto/programma, documento tecnico che dovrà prevedere una dettagliata descrizione delle attività da realizzare e dei relativi costi, con indicazione analitica delle categorie di spesa, l'individuazione dei paesi/aree di interesse, un articolato cronoprogramma di realizzazione e di spesa, la descrizione della struttura operativa preposta e degli strumenti di promozione che si intendono adottare.

Il Programma in particolare dovrà prevedere:

- a) uno studio volto ad analizzare analoghe esperienze sviluppate a livello comunitario e nazionale e ad individuare settori merceologici e aree geografiche di provenienza dei potenziali investitori;
- b) attività di organizzazione di azioni promozionali;
- c) attività di assistenza a potenziali investitori sia per quanto riguarda l'individuazione delle possibili aree di insediamento, l'informazione sulle procedure amministrative nonché l'individuazione di potenziali canali di finanziamento;
- d) iniziative per agevolare incontri con le imprese locali potenzialmente interessate a rapporti commerciali e a favorire l'integrazione con la realtà economica locale.

Il progetto-programma, previa valutazione istruttoria, finalizzata a verificare il contenuto e la sua rispondenza a quanto previsto dal DOCUP, dal Complemento di Programmazione e dalle specifiche modalità attuative, sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, unitamente allo schema di convenzione contenente specificatamente le modalità di realizzazione, di erogazione del contributo e di rendicontazione.

4 Spese ammissibili.

Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al Regolamento CE n. 1685/2000, possono riguardare le seguenti voci:

- spese per il personale;
- acquisizione di servizi e consulenze;
- seminari, convegni e fiere;
- organizzazione di visite e missioni;
- acquisto di software e materiale tecnico e scientifico;
- spese generali, ecc.

Gli oneri relativi all'IVA saranno ammissibili solo se non recuperabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.09.2002

N. 1052

Attuazione DD. MM. n. 454 del 14 dicembre 2001 e 9 marzo 2001 sui prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 24, nonché l'art. 5 della tabella allegata, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare il comma 126 dell'art. 2 che prevede che il Ministero delle Risorse agricole e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura, nonché il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
- il decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000 n. 92, ed in particolare l'art. 1 comma 4, che prevede, tra l'altro, che la predetta determinazione dei prodotti petroliferi per l'agricoltura è disposta con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali;
- il decreto del 24 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale all'art. 1 si determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in alleva-

mento, nella selvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica come da allegato 1 del decreto medesimo;

- il decreto suddetto ed in particolare i commi 3, 4, e 5 del medesimo articolo 1, che ha dato facoltà alle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di determinare:
 - a norma dell'art. 1 comma 3, i consumi relativi alla silvicoltura;
 - a norma dell'art. 1 comma 4, i consumi relativi alle macchine alimentate a benzina;
 - a norma dell'art.1 comma 5, le maggiorazioni e le riassegnazioni previste nell'allegato 1 del citato decreto;
- il decreto 9 marzo 2001 riguardante modificazioni del decreto 24 febbraio 2000 di determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, in particolare l'art. 1 che permette:
 - comma 1): maggiorazioni massime sino al 100% delle tabelle approvate nel decreto medesimo nell'allegato 1 per particolari condizioni elencate nel comma 1) dell'art. 1;
 - comma 2): determinazione di nuove tabelle per i consumi medi per impianti, lavorazioni e prima trasformazione di prodotti agricoli non contemplati nell'allegato 1 del presente decreto;
- Atteso che il Ministero politiche agricole e forestali ha evidenziato nelle varie riunioni le specifiche condizioni territoriali a convalida di modifiche ed integrazioni delle tabelle ettaro coltura dal quale è scaturito il citato decreto 9 marzo 2001;

Vista la nota dell'8 settembre 2000 prot. n. 10412 e la nota telefax del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 17 ottobre 2000 protocollo 10441 con le quali si concorda che per particolari condizioni permanenti presenti su ampi territori, le singole regioni possono disporre maggiorazioni alle attribuzioni stabilite con le tabelle ettaro coltura di cui all'allegato 1 del sopracitato decreto;

Considerato che con nota regionale prot. n.

172979/4626/2000 sono state trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali le tabelle riguardanti i consumi medi per le macchine alimentate a benzina ed i lavori svolti in silvicoltura;

Accertata la presenza di particolari condizioni permanenti nell'ambito della regione quali terreni tenaci, declivi, frammentazioni per i trasporti aziendali, terrazzamenti, elevate profondità delle falde da cui attingere per l'irrigazione, particolari tecniche culturali e specifiche coltivazioni, ecc.;

Considerato che sussistevano condizioni per applicare le variazioni dei parametri contenuti nell'allegato 1 del D.M. 9 marzo 2001, così come consentito dall'art. 1, comma 1 e 2, nonché le tabelle riguardanti i motori alimentati a benzina e per la silvicoltura art. 1, commi 3 e 4 del citato DM 24 febbraio 2000, nonché di applicare le maggiorazioni previste dal decreto stesso al comma 5;

Dato atto che per le motivazioni sopra richiamate, è stato dato attuazione alle variazioni e modificazioni previste dagli art. 1, commi 1 e 2, delle tabelle dell'allegato 1, art. 3 del D.M. 9 marzo 2001;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 7.8.2001 sono state modificate le tabelle dei consumi medi delle lavorazioni svolte in silvicoltura, delle lavorazioni svolte con motori alimentati a benzina ed a gasolio previste dai DD. MM. 24.02.2000 e 9 marzo 2001, così come consentito dall'art. 1, commi 3 e 4, nonché le maggiorazioni e le determinazioni di tabelle di nuovi consumi medi non contemplati nell'allegato 1), allegate alla citata DGR 979/2001 di seguito specificate:

- Tabella "1": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Benzina";
- Tabella "2": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Gasolio";
- Tabella "3": "Tabella consumi medi relativi ai lavori svolti in Silvicoltura".

Considerato che le modifiche od integrazioni delle tabelle approvate sono state elaborate e concordate con le quattro sedi provinciali del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole, sentiti gli

Enti delegati e tenuto conto che il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole con nota prot. n. 561 del 3 agosto 2001 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e congruità tecnica delle tabelle approvate relative ai consumi medi;

Considerato che sono state contattate le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative;

Considerato che sono stati svolti ripetuti incontri dopo l'emanazione del Decreto 9 marzo 2001 con gli Ispettorati provinciali e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, concordando che le Tabelle 1, 2 e 3 sopracitate non necessitano di modifiche od integrazioni;

Richiamata la L.R. 21.7.1983, n. 30, art. 1 di delega agli Enti per la concessione dei prodotti petroliferi agevolati;

Richiamato il Decreto n. 375 del 11.12.2000 con il quale è stato approvato il regolamento per la concessione dei carburanti agricoli agevolati per l'anno 2001;

Considerato che l'applicazione di detto Decreto 375/2000 comportava delle difficoltà di applicazione che rendevano indispensabile la modifica o l'abrogazione;

Considerato che nel corso dell'anno 2001 sono state apportate modifiche con decreti o circolari ministeriali al decreto 375 citato;

Preso atto che con decreto 454 del 14.12.2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica", pubblicato sulla G.U. del 31.12.2001, è stato modificato il predetto decreto 375/2000;

Dato atto che un apposito tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-Regioni sta valutando la possibilità di uniformare la modulistica per la gestione e concessione dei prodotti petroliferi agevolati anche nella prospettiva di mantenere aggiornati i dati statistici richiesti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la circolare applicativa n. 49/D, prot. n. 020716193 del 29 luglio 2002 dell'Agenzia delle

Dogane con la quale si segnalano le maggiori novità e si forniscono i chiarimenti necessari ad una corretta applicazione del citato D.M. 454/2001;

Considerato che l'art. 6 del citato Decreto 454/2001 prevede il rilascio del "Libretto di controllo e la dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati" dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli;

Considerato che nella gestione del predetto Decreto 375/2000 era stato predisposto un modello della dichiarazione per la richiesta ed i consumi dell'anno precedente dei prodotti petroliferi agevolati, che necessita modificare con l'entrata in vigore del nuovo decreto;

Ritenuto opportuno modificare il predetto modello della dichiarazione per la richiesta di usufruire delle agevolazioni, previste dall'art. 2, comma 3 del citato decreto 454 con i dati richiesti;

Ritenuto inoltre predisporre un modulo semplificato per i casi previsti dall'art. 2, comma 4, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta relativa agli anni precedenti;

Ritenuto di approvare i sottoindicati modelli allegati, che formano parte integrante della presente deliberazione, per la gestione e concessione dei prodotti petroliferi agevolati:

A) "Modello A" per la domanda di concessione dei carburanti agricoli agevolati (composto di n. 4 pagine);

B) "Modello B" semplificato per la domanda di concessione dei carburanti agricoli agevolati per chi non ha variazioni rispetto all'anno precedente (composto di n. 2 pagine);

C) "Modello C" Libretto di controllo per utenti macchine agricole azionate con carburanti agevolati (composto di n. 12 pagine compresa la copertina);

Ritenuto opportuno precisare che le pagine nn. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 e 12 del Mod. C) possono essere aumentate nel numero, in modo da prolungare secondo le esigenze, la durata del libretto di controllo;

Ritenuto inoltre di precisare che è l'Ente delegato l'Ufficio preposto al controllo previsto dall'art. 7 del Decreto 454/2001 ed agli adempimenti relativi;

Ritenuto di confermare le Tabelle "1 - 2 - 3" allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 7.8.2001 dei consumi medi delle lavorazioni svolte in silvicoltura, delle lavorazioni svolte con motori alimentati a benzina ed a gasolio previste dal D.M. 9 marzo 2001, così come consentito dall'art. 1, commi 1 e 2, nonché le maggiorazioni e le determinazioni di tabelle di nuovi consumi medi non contemplati nell'allegato 1), del citato decreto di seguito specificate:

- Tabella "1": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Benzina";
- Tabella "2": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Gasolio";
- Tabella "3": "Tabella consumi medi relativi ai lavori svolti in Silvicoltura";

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha raccomandato di continuare ad inviare i dati statistici con la modulistica in uso sino alla revisione della stessa, al fine di avere un continuo controllo sui consumi degli olii minerali utilizzati in lavorazioni agricole e la statistica macchine agricole;

Considerato che con il presente atto non si impegnano risorse finanziarie regionali;

Su proposta dell'Assessore incaricato della Struttura Qualità delle Produzioni ed Assistenza Tecnica in Agricoltura:

DELIBERA

1) di confermare le Tabelle "1 - 2 - 3" allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 7.8.2001 dei consumi medi delle lavorazioni svolte in silvicoltura, delle lavorazioni svolte con motori alimentati a benzina ed a gasolio previste dal D.M. 9 marzo 2001, così come consentito dall'art. 1, commi 1 e 2, nonché le maggiorazioni e le determinazioni di tabelle di nuovi consumi medi non contemplati nell'allegato 1), del citato decreto di seguito specificate:

- Tabella "1": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Benzina";

- Tabella “2”: “Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Gasolio”;
 - Tabella “3”: “Tabella consumi medi relativi ai lavori svolti in Silvicultura”;
- 2) di approvare, per i motivi in premessa indicati, i modelli sotto indicati per la gestione e concessione dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura e precisamente:
- A) “Modello A” per la domanda di concessione dei carburanti agricoli agevolati;
- B) “Modello B” semplificato per la domanda di concessione dei carburanti agricoli agevolati per chi non ha variazioni rispetto all’anno precedente;
- C) “Modello C” Libretto di controllo per utenti macchine agricole azionati con carburanti agevolati”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, riportanti gli adeguamenti alla modulistica necessari alla concessione dei carburanti agricoli riferiti ai consumi medi stabiliti nelle tabelle ettaro coltura, così come consentito dai DD.MM. citati in premessa;
- 3) di inviare il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti;
- 4) di pubblicare la presente Deliberazione con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

"MODELLO A"

ALL' UFFICIO DELEGATO DELLA REGIONE LIGURIA

--

Oggetto: **Domanda per l'impiego di carburanti agevolati in agricoltura****Decreto 454 del 14/12/2001 e successive integrazioni e modificazioni**Il sottoscritto: titolare del libretto UMA N° in qualità di legale rappresentate della Ditta C.U.A.A. (codice fiscale azienda)

chiede di usufruire delle agevolazioni in materia di acquisto di carburanti agricoli agevolati in base al decreto 454 del 14/12/01 e sue successive integrazioni e modificazioni.

e consapevole delle sanzioni previste dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso di atti falsi *****DICHIARA***(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)*di essere nato a: il: residente a: in Via: Partita IVA n° C.U.A.A. (codice fiscale) Iscritto alla Camera di Commercio con il numero Nell'anno Titolare di una azienda agricola sita in Comune di di mq. Complessivi: di cui in proprietà mq. e in affitto mq. (1) dal Sig. **(1) Allegare contratto d'affitto oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario dei terreni congiuntamente all' affittuario nella quale vengano indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario.**

Dichiara inoltre che i terreni sopra indicati sono così coltivati:

COMUNE DI	TIPO DI COLTURA	Mq. COLTIVATI	PER LE SERRE RISCALDATE INDICARE:	
			mq. serra	Metri cubi serra
TOTALI				

NOTA:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la sua azienda è composta da n° appezzamenti..... e che gli stessi distano Km.....per cui necessita di una maggiore assegnazione di gasolio per il trasporto ed il trasferimento da un appezzamento all'altro.

Dichiara inoltre che le macchine utilizzate per la coltivazione aziendale nell'anno **200__** sono le seguenti:

Tipo di Macchina	Targa Stradale	N° Targa UMA	N° matricola Telaio o Motore	Carburante Benzina o Gasolio	In proprietà	In Uso (2)

(2) Per le macchine in uso indicare le generalità del proprietario del mezzo: Cognome e nome, data di nascita e residenza

Indicare per ogni tipo di macchina quali lavorazioni si intendono eseguire e per quali colture

Tipo di macchina. Se esistono più macchine dello stesso tipo, indicarne una soltanto	Carburante G= Gasolio e/o GPL-Gas Metano B=Benzina	Tipo di lavorazione	Tipo di coltura	mq terreno	N° di lavorazioni che si intendono eseguire sul terreno	mc serra	RISERVATO ALL'UFFICIO			
							1	2	3	4
Note del richiedente: - QUANTITATIVI DI CARBURANTE RICHIESTO PER L'ANNO 200___. Ai sensi art. 2 punto g) del D.M. n.454 del 14.12.01, il sottoscritto dichiara che per le seguenti lavorazioni così specificate: utilizzerà combustibili diversi come segue:							RISERVATO ALL'UFFICIO			
GASOLIO PER RISCALDAM. SERRE				LT.	Lt. Gasolio x Riscal. Serre		Lt. Gasolio x Autotr.	Lt. Benzina		
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE				LT.						
BENZINA				LT.						
Dichiara inoltre che nel corso dell'anno 200__ i carburanti agricoli acquistati a prezzo agevolato sono stati utilizzati esclusivamente per le operazioni culturali sotto indicate :										
CONSUMI ANNO 200__										
TIPO DI LAVORAZIONI ESEGUITE		consumo lt/ha - lt./mc	Lt.Gasolio x Serre		Lt.Gasolio. X Autotrazione		Lt.Benzina			
ZAPPATURA										
IRRIGAZIONE										
RISCALDAMENTO										
STERILIZZAZIONE										
POTATURA										
TRASPORTI										
Rimanenza anno 200__		⇓ A)	Gas.Risc. Tot. Litri		Gasolio. X Autotrazione Litri		Benzina Tot. Litri			
Prelevato anno 200__			Gas.Risc. Tot. Litri		Gasolio. X Autotrazione Litri		Benzina Tot. Litri			
		⇓ B)								
RIMANENZE DI CARBURANTE ANNO 200__			Gas.Risc. Tot. Litri		Gas.Aut. Tot. Litri		Benzina Tot. Litri			
		⇓ C)								
TOTALE CARBURANTE CONSUMATO NEL 200__			Gas.Risc. Tot. Litri		Gas.Aut. Tot. Litri		Benzina Tot. Litri			
		⇓ (A+B)-C								

Pagina 3/A

Dichiara di essere informato sul trattamento dei propri dati, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.10 della Legge 675/96, e si autorizza a trattare i dati personali raccolti , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

L'interessato ha diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto, oppure firmarla e allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità

Si allega copia carta d' identità

_____ li, _____ / _____ /200__

Il Dichiarante

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall' interessato identificato mediante: _____

Il dipendente addetto

1° comma , art 76 d.p.r.445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei caso previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia".

2° comma, art 76 d.p.r.445/2000 : "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".

3° comma, art 76 d.p.r.445/2000:"Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

Ai sensi dell'art.38, d.p.r.445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

RISERVATO ALL' UFFICIO DELEGATO			
Note:			
ASSEGNAZIONE CARBURANTE PER L'ANNO 200__	LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRE	LITRI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	LITRI BENZINA
_____ li, _____ / _____ /200__			
<i>Il Responsabile del Procedimento</i>			

"MODELLO B"

ALL'UFFICIO DELEGATO DELLA REGIONE LIGURIA

--

Oggetto: **Domanda per l'impiego di carburanti agevolati in agricoltura**
Decreto Ministeriale n°454 del 14/12/2001.

Il sottoscritto:

--

titolare del libretto UMA

N°

--

in qualità di legale rappresentate della Ditta

--

C.U.A.A. (codice fiscale azienda)

--

chiede di usufruire delle agevolazioni in materia di acquisto di carburanti agricoli agevolati in base al Decreto Ministeriale n° 454 del 14/12/01.

e consapevole delle sanzioni previste dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso di atti falsi ***

DICHIARA

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

<input type="checkbox"/> <i>Barrare solo in caso affermativo</i>	<p>che i dati fiscali, personali e aziendali non hanno subito variazioni rispetto a quanto già dichiarato nell'anno 200__, e pertanto si confermano le macchine agricole con le correlative operazioni colturali già dichiarate nella domanda presentata nel 200__ per usufruire delle agevolazioni in materia di acquisto di carburanti agricoli.</p> <p>_____ li, ____/____/200__</p>
---	---

Dichiara inoltre che nel corso dell'anno 200__ i carburanti agricoli acquistati a prezzo agevolato sono stati utilizzati esclusivamente per le operazioni colturali sotto indicate :

TIPO DI LAVORAZIONI ESEGUITE	CONSUMI ANNO 200			
	consumo lt/ha - lt./mc	Lt.Gasolio x Serre	Lt.Gasolio. X Autotrazione	Lt.Benzina
ZAPPATURA				
IRRIGAZIONE				
RISCALDAMENTO				
STERILIZZAZIONE				
POTATURA				
TRASPORTI				
RIMANENZE DI CARBURANTE ANNO 200__ →	(A)	Gas.Risc. Tot. Litri	Gas.Aut. Tot. Litri	Benzina Tot. Litri
PRELEVATO CARBURANTE ANNO 200__ →	(B)	Gas.Risc. Tot. Litri	Gas.Aut. Tot. Litri	Benzina Tot. Litri
RIMANENZE CARBURANTE NEL 200__ →	(C)	Gas.Risc. Tot. Litri	Gas.Aut. Tot. Litri	Benzina Tot. Litri
TOTALE CARBURANTE CONSUMATO NEL 200__ →	(A+B)-C	Gas.Risc. Tot. Litri	Gas.Aut. Tot. Litri	Benzina Tot. Litri

RICHIEDE PER L'ANNO 200__ DI CONFERMARE L'ASSEGNAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 200__ :			
GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRE	LT.	⇒	
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	LT.	⇒	
BENZINA	LT.	⇒	

Dichiara di essere informato sul trattamento dei propri dati, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.10 della Legge 675/96, e si autorizza a trattare i dati personali , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

L'interessato ha diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto,

oppure firmarla e allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità

Si allega copia carta d' identità _____ li, ____ / ____ /200__

Il Dichiarante

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall' interessato identificato mediante: _____

Il dipendente addetto

1° comma , art 76 d.p.r.445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei caso previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia".

2° comma, art 76 d.p.r.445/2000 : "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".

3° comma, art 76 d.p.r.445/2000:"Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

Ai sensi dell'art.38, d.p.r.445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

RISERVATO ALL'UFFICIO DELEGATO			
Note:			
ASSEGNAZIONE CARBURANTE PER L'ANNO 200__	LITRI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERRE	LITRI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	LITRI BENZINA
_____ li, ____ / ____ /200__			
Il Responsabile del Procedimento			

COPERTINA "MODELLO C"

REGIONE LIGURIA

ENTE DELEGATO.....

Libretto di Controllo per Utenti di Motori Agricoli

DITTA N°

NOMINATIVO.....

RESIDENTE A

Codice Fiscale

Partita IVA.....

Iscrizione Registro Imprese n°.....

Data rilascio del libretto.....

Timbro e Firma del Responsabile dell'Ente

Spazio riservato all'ufficio provinciale:

ASSEGNAZIONE ANNO	GASOLIO x Risc.serre e sterilizz.in serra LITRI	GASOLIO x autotraz. e sterilizz.in pien'aria LITRI	BENZINA LITRI	TIMBRO E FIRMA FUNZIONARIO
ASSEGNAZIONE ANNO	GASOLIO x Risc.serre e sterilizz.in serra LITRI	GASOLIO x autotraz. e sterilizz.in pien'aria LITRI	BENZINA LITRI	TIMBRO E FIRMA FUNZIONARIO
ASSEGNAZIONE ANNO	GASOLIO x Risc.serre e sterilizz.in serra LITRI	GASOLIO x autotraz. e sterilizz.in pien'aria LITRI	BENZINA LITRI	TIMBRO E FIRMA FUNZIONARIO
ASSEGNAZIONE ANNO	GASOLIO x Risc.serre e sterilizz.in serra LITRI	GASOLIO x autotraz. e sterilizz.in pien'aria LITRI	BENZINA LITRI	TIMBRO E FIRMA FUNZIONARIO
ASSEGNAZIONE ANNO	GASOLIO x Risc.serre e sterilizz.in serra LITRI	GASOLIO x autotraz. e sterilizz.in pien'aria LITRI	BENZINA LITRI	TIMBRO E FIRMA FUNZIONARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.09.2002

N. 1054

“Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica dei Rii Minori dell’Ambito n. 5 - Prino”: Parere ai sensi dell’art. 97 comma 8 della l.r. 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183” e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all’art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l’aggiornamento dei Piani di Bacino e all’art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” ed in particolare:
 - l’art. 96, che organizza l’Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell’Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l’art. 97, che disciplina la formazione e l’approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comi-

tato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i “Criteri per l’elaborazione dei piani di bacino” formulati ai sensi dell’art.8 della l.r.n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i “Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici”, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il “Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica dei Rii Minori dell’Ambito n. 5 - Prino”, in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Imperia con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all’iter previsto dall’art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 7.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell’Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l’apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Imperia n. 61 del 26 settembre 2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell’art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all’Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all’Amministrazione provinciale di Imperia ai sensi del comma 7 dell’art. 97 della l.r. n. 18/99;

- la Giunta Provinciale di Imperia, preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha con delibera n. 506 del 31 luglio 2002 disposto la trasmissione del piano di cui si tratta, inviato con nota prot. n. 36196 del 6 agosto 2002, al Comitato Istituzionale;

- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

I. Relazione generale (cap. 1 - 2 - 3 - 4)

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio (cap. 5)

III. Norme di attuazione e relativi allegati (cap. 6)

IV. Carta delle fasce fluviali TAV. 12

V. Carta della pericolosità e suscettività al dissesto TAV. 13

VI. Carta del rischio idraulico e idrogeologico TAV. 14

VII. Carta degli interventi TAV. 15

VIII. Carta dei corsi d'acqua TAV. 16

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

IX Carta geologica TAV. 1

X. Carta geomorfologica TAV. 2

XI. Carta idrogeologica TAV. 3

XII. Carta dell'orientamento dei versanti TAV. 4

XIII. Carta dell'acclività TAV. 5

XIV. Carta della vegetazione reale TAV. 6

XV. Carta dell'uso del suolo TAV. 7

XVI. Carta delle franosità reale TAV. 8

XVII. Carta degli strumenti urbanistici TAV. 9

XVIII. Carta delle opere idrauliche TAV. 10

XIX. Carta delle aree storicamente inondate TAV. 11

XX. Carta degli elementi a rischio TAV. 17

XXI. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XXII. Schede di censimento dei movimenti franosi.

XXIII. Schede catasto opere idrauliche

- nella seduta del 23 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegate al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia.

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Imperia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r.n.18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

- 1.) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni

di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica dei Rii Minori - Ambito 5 Prino", adottato dalla Provincia di Imperia con D.C.P. n. 61 del 26.09.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 23 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

1. relativamente agli aspetti idraulici è necessario:

- 1.1 verificare la perimetrazione delle fasce sul T. Caravello poiché nel tratto da monte della copertura alla foce sembra esondare la portata 50-ennale, ma non è stata perimetrata la fascia A corrispondente.
- 1.2 verificare la corrispondenza della priorità degli interventi idraulici in quanto alcuni interventi indicati a priorità secondaria nella scheda, presentano sulla carta una colorazione associata a priorità primaria (ad esempio per gli interventi ID sui rii S. Caterina, Pinea Pertusio, Aregai, della Torre, fossato Aregai, Pantano, Marmi Piani);
- 1.3 verificare la congruenza e priorità degli interventi previsti nei tratti che, secondo le note presentate, sono da considerarsi non sufficientemente indagati;

2. relativamente alla normativa di Piano si rileva la necessità di

- 2.1 art. 4 Elaborati di Piano elencare esplicita-

mente nella normativa le carte relative al Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che negli articoli di Piano anche nella Relazione;

2.2 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua inserire il corretto richiamo alla Tavola nella quale sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua che hanno formato oggetto di studio;

2.3 art. 15 Fasce fluviali

2.3.1 comma 3

– lett. a) considerato che la norma prevista che consente di realizzare interventi di nuova edificazione, a seguito del parere della Provincia con riferimento alle zone territoriali omogenee C di cui al D.M. 2.4.1968, risulta in contrasto con i criteri regionali che limitano la possibilità di realizzare nuove edificazioni in tessuto urbano consolidato o da completare escludendo la zona C ivi richiamata, riformulare la stessa come di seguito riportato:

“non sono consentiti gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredate da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico- edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile”;

– lett. d) considerato che, relativamente agli insediamenti industriali esistenti è consentito l'aumento di volume per l'adeguamento tecnologico senza l'adozione delle limitazioni e degli accorgimenti tecnico costruttivi indicati alla lett. b) dello stesso comma 3 occorre riscrivere la norma come di seguito riportato:

– non sono consentiti nuovi insediamenti industriali e artigianali, fermo restando che, su conforme parere della Provincia,

può essere permessa, per gli insediamenti industriali e artigianali esistenti, la ristrutturazione edilizia con gli aumenti di volume necessari per gli adeguamenti tecnologici funzionali che non aumenti la vulnerabilità del complesso industriale rispetto all'evento alluvionale anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile”

2.3.2. comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

2.3.3. comma 8 occorre inserire con riferimento alla ripermimetrazione il richiamo anche alla fascia a*;

riscrivendo la frase come di seguito riportato

“..la ripermimetrazione delle fasce a, b, c, a* può essere deliberata dalla Provincia..”

2.4 art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto

2.4.1 comma 1 sostituire nel richiamo all'art. 12 comma 2 la lett. c) con la lettera b);

2.4.2 comma 2 lettera d) modificare la norma, in contrasto con quanto previsto dai criteri regionali eliminando la possibilità, per aree a suscettività al dissesto moto elevata (Pg4), della posa in opera di tubazioni condotte e similari al servizio degli edifici;

2.4.3 comma 4 aggiungere dopo la parola “contenuto” dell'ultima riga la frase “rispetto all'entità dei parametri geologici, geomorfologici, geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, tale da consentire interventi di tipo edificatorio di maggior portata rispetto a quelli ammessi nelle stesse aree di frana quiescenti e nelle restanti aree ricomprese nelle Pg3a”;

2.4.5 comma 4 quinquies occorre indicare che le risultanze costituiscono aggiornamento di Piano;

2.5 art. 20 (Effetti del Piano nei confronti dei

restanti strumenti di pianificazione) comma 1 eliminare il richiamo all'art.26 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

- 2.6 art. 22 (Indicazione dei soggetti attuatori) sostituire il richiamo all'art. 21 con l' art.23;
- 2.7 art. 26 (Interventi edilizi sanabili ai sensi della l. 47/85) comma 1 inserire la precisazione che gli interventi non siano compresi nell'alveo del corso d'acqua;
- 2.8 ricondurre i franchi di sicurezza stabiliti nell'allegato 3 a quanto indicato nei criteri regionali, in particolare relativamente alle caratteristiche cinetiche della corrente inserendo la precisazione che i franchi sul reticolo idrografico principale non devono essere inferiori al valore maggiore fra quello stabilito nel Piano e il carico cinetico della corrente determinabile come U2/2g;

3 Ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi potrà essere temperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso;

- 3.1 occorre individuare il posizionamento delle sezioni di calcolo usate per le verifiche idrauliche in planimetria;
- 3.2 occorre verificare l'individuazione delle "zone di riassetto fluviale non cartografabili" che allo stato attuale non rende possibile l'applicazione della normativa specificando se si tratta di un problema di scala di rappresentazione oppure di una motivata impossibilità per le caratteristiche dei corsi d'acqua;
- 3.3 il Piano deve essere adeguato ai criteri informativi regionali.

B. Raccomandazioni ed osservazioni

Si suggerisce di:

1. specificare che ogni qualvolta il Piano si rife-

risce alla Provincia deve intendersi la stessa come organo dell'A.d.B. ed in generale occorre richiamare sempre il concetto che l'Ente autorizzatore è la Provincia e non il CTP unicamente organo consultivo;

2. art. 10 (Adeguamento opere in concessione) sostituire il termine "previste" in quanto si riferisce ad opere esistenti;
3. art. 11 (Manutenzione degli alvei) far riferimento in generale alle direttive regionali vigenti;
4. art. 12 (Individuazione e categorie di aree) sostituire al comma 2 lettera a) punto 4) il termine rischio con il termine pericolo;
5. art. 15 (Fasce di inondabilità) comma 9 di eliminare per chiarezza le parentesi da (a*);
6. art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua) comma 3 relativamente alla prevista non applicabilità della procedura di VIA, ai sensi art.2 comma 5 l.r. 38/98, valutare quali siano effettivamente gli interventi che ricadano in questa categoria e precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;
7. rivedere gli allegati alla normativa che presentano alcune imprecisioni ed errori;
8. effettuare relativamente agli aspetti geologici ulteriori approfondimenti, in particolar modo per quanto attiene una più accurata perimetrazione delle coltri di copertura, nell'ambito dello sviluppo della locale pianificazione territoriale;
9. Considerato che sui profili di corrente sono stati indicati gli argini ma le sezioni utilizzate nei calcoli idraulici non sono state indicate su alcuna planimetria di segnalare tali sezioni in cartografia.

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.09.2002

N. 1055

Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente S. Lorenzo dell'Ambito n. 5 - Prino": Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
- l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
- l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comi-

tato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente San Lorenzo dell'Ambito n. 5 - Prino", in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Imperia con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 14.6.2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Imperia n. 62 del 26.9.2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Imperia ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;
- la Giunta Provinciale di Imperia, preso atto

del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha con delibera n. 505 del 31 luglio 2002 disposto la trasmissione del piano di cui si tratta, inviato con nota prot. n. 36187 del 6 agosto 2002, al Comitato Istituzionale;

- gli elaborati costituenti il piano sono composti da:

I. Relazione generale (cap. 1 - 2 - 3 - 4)

II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio (cap. 5)

III. Norme di attuazione e relativi allegati (cap. 6)

IV. Carta delle fasce fluviali TAV. 10

V. Carta della pericolosità e suscettività al dissesto TAV. 11

VI. Carta del rischio idraulico e idrogeologico TAV. 12

VII. Carta degli interventi TAV. 13

VIII. Carta dei corsi d'acqua TAV. 14

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

IX Carta geologica TAV. 1

X. Carta geomorfologica TAV. 2

XI. Carta idrogeologica TAV. 3

XII. Carta dell'orientamento dei versanti TAV. 4

XIII. Carta dell'acclività TAV. 5

XIV. Carta della vegetazione reale TAV. 6

XV. Carta dell'uso del suolo TAV. 7

XVI. Carta delle aree storicamente inondate TAV. 11

XVII. Carta degli elementi a rischio TAV. 17

XVIII. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XIX. Schede di censimento dei movimenti franosi.

XX. Schede catasto opere idrauliche

- nella seduta del 23 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegate al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità che richiedono il suo adeguamento da parte della Provincia;

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Imperia adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r.n.18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.97, comma 8 della legge regionale n.18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del Torrente San Lorenzo - Ambito 5 Prino", adottato dalla Provincia di Imperia con D.C.P. n. 62 del 26.09.2001 e trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale

dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 23 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità del piano ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante.

1. in relazione agli aspetti idraulici si rileva la necessità di:

1.1 una verifica della perimetrazione delle fasce a valle del ponte FFSS considerati i risvolti normativi e di tutela della pubblica incolumità, ed in attesa di ulteriori indagini di dettaglio, in quanto:

– la presenza dei sottopassi ferroviari sembra consentire il deflusso della portata cinquantennale a valle del rilevato ferroviario;

– dalle sezioni riportate negli allegati idraulici emerge che la portata 50ennale non è contenuta ed esonda anche direttamente a valle del ponte FFSS;

1.2 una verifica della carta delle fasce in quanto:

– si segnalano alcuni probabili errori di digitazione, per cui alcuni limiti di fascia sono tracciati con la simbologia che in legenda indica i tratti non indagati (ad es., il tratto sezz. S26-S19; il tratto in corrispondenza della sez. S3 e quello a valle della S1);

– la fascia di riassetto è richiamata in normativa (capo II, pag. 8) con la sigla "RF", non citata sulla carta delle fasce;

– lungo il tratto di torrente studiato si è indicato con apposito tematismo lineare il tratto indagato, ma non è visibile l'alveo attuale, probabilmente per motivi grafici;

1.3 completare il Piano interventi correlandoli

al rischio associato e all'eventuale stato di avanzamento dei lavori;

2. relativamente alla normativa di Piano si rileva la necessità di

2.1 art. 4 Elaborati di Piano elencare esplicitamente nella normativa le carte relative al Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che negli articoli di Piano anche nella Relazione;

2.2 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua inserire il corretto richiamo alla Tavola nella quale sono rappresentati i tratti di corsi d'acqua che hanno formato oggetto di studio;

2.3 art. 15 Fasce fluviali

2.3.1 comma 3

– lett. a) considerato che la norma prevista, che consente di realizzare interventi di nuova edificazione, a seguito del parere della Provincia con riferimento alle zone territoriali omogenee C di cui al D.M. 2.4.1968, risulta in contrasto con i criteri regionali che limitano la possibilità di realizzare nuove edificazioni in tessuto urbano consolidato o da completare escludendo la zona C ivi richiamata, riformulare la stessa come di seguito riportato:

– non sono consentiti gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l.n. 457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredate da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile”;

– lett. d) considerato che, relativamente agli insediamenti industriali esistenti è consentito l'aumento di volume per l'adeguamento

tecnologico senza l'adozione delle limitazioni e degli accorgimenti tecnico costruttivi indicati alla lett. b) dello stesso comma 3 occorre riscrivere la norma come di seguito riportato:

“non sono consentiti nuovi insediamenti industriali e artigianali, fermo restando che, su conforme parere della Provincia, può essere permessa, per gli insediamenti industriali e artigianali esistenti, la ristrutturazione edilizia con gli aumenti di volume necessari per gli adeguamenti tecnologici funzionali che non aumenti la vulnerabilità del complesso industriale rispetto all'evento alluvionale anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile”

2.3.2. comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano;

2.3.3. comma 8 occorre inserire con riferimento alla ripermimetrazione il richiamo anche alla fascia a*;

riscrivendo la frase come di seguito riportato “..la ripermimetrazione delle fasce a, b, c, a* può essere deliberata dalla Provincia..”

2.4 art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto

2.4.1 comma 1 sostituire nel richiamo all'art 12 comma 2 la lett. c) con la lettera b);

2.4.2 comma 2 lettera d) modificare la norma, in contrasto con quanto previsto dai criteri regionali eliminando la possibilità, per aree a suscettività al dissesto moto elevata (Pg4), della posa in opera di tubazioni condotte e similari al servizio degli edifici;

2.4.3 comma 4 aggiungere dopo la parola “contenuto” dell'ultima riga la frase “rispetto all'entità dei parametri geologici, geomorfologici, geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, tale da consentire interventi

di tipo edificatorio di maggior portata rispetto a quelli ammessi nelle stesse aree di frana quiescenti e nelle restanti aree ricomprese nelle Pg3a”;

2.4.5 comma 4 quinquies occorre indicare che le risultanze costituiscono aggiornamento di Piano;

2.5 art. 20 (Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione) comma 1 eliminare il richiamo all'art. 26 nelle prescrizioni che prevalgono sugli strumenti urbanistici;

2.6 art. 22 (Indicazione dei soggetti attuatori) sostituire il richiamo all'art. 21 con l'art.23;

2.7 art. 26 (Interventi edilizi sanabili ai sensi della l. 47/85) comma 1 inserire la precisazione che gli interventi non siano compresi nell'alveo del corso d'acqua;

2.8 ricondurre i franchi di sicurezza stabiliti nell'allegato 3 a quanto indicato nei criteri regionali, in particolare relativamente alle caratteristiche cinetiche della corrente inserendo la precisazione che i franchi sul reticolo idrografico principale non devono essere inferiori al valore maggiore fra quello stabilito nel Piano e il carico cinetico della corrente determinabile come U2/2g;

3. Ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi potrà essere temperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso;

3.1 occorre una verifica della carta delle fasce in quanto la fascia di riassetto fluviale è limitata alla sola parte fociva del S. Lorenzo, in corrispondenza di interventi di adeguamento della sezione di deflusso previsti a monte dell'abitato; è necessario valutare la possibilità di una estensione della fascia di riassetto fluviale anche in altri tratti, che mostrano significative criticità;

3.2 occorre integrare, relativamente alla confi-

gurazione di progetto presentata nella Tav 13, la documentazione allegata al Piano con tutti gli elementi necessari ed in particolare i profili di corrente ovvero prevedere di acquisirli alla conclusione dei lavori al fine della prevista ripermetrazione delle fasce;

3.3 il Piano deve essere adeguato ai criteri informativi regionali.

B. Raccomandazioni ed osservazioni

Si suggerisce di:

1. specificare che ogni qualvolta il Piano si riferisce alla Provincia deve intendersi la stessa come organo dell'A.d.B. ed in generale occorre richiamare sempre il concetto che l'Ente autorizzatore è la Provincia e non il CTP unicamente organo consultivo;
2. art. 10 (Adeguamento opere in concessione) sostituire il termine "previste" in quanto si riferisce ad opere esistenti;
3. art. 11 (Manutenzione degli alvei) far riferimento in generale alle direttive regionali vigenti;
4. art. 12 (Individuazione e categorie di aree) sostituire al comma 2 lettera a) punto 4) il termine rischio con il termine pericolo;
5. art. 15 (Fasce di inondabilità) comma 9 di eliminare per chiarezza le parentesi da (a*);
6. art. 17 (Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua) comma 3 relativamente alla prevista non applicabilità della procedura di VIA, ai sensi art. 2 comma 5 l.r. 38/98, valutare quali siano effettivamente gli interventi che ricadano in questa categoria e precisare che gli interventi dovranno comunque essere corretti, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;
7. rivedere gli allegati alla normativa che presentano alcune imprecisioni ed errori;
8. considerato che permangono generali con-

- dizioni di scarso approfondimento per ciò che riguarda l'analisi della suscettività al dissesto all'interno delle paleofrane; si ritiene che tali approfondimenti possano essere effettuati nei prossimi aggiornamenti e nell'ambito dello sviluppo della locale pianificazione territoriale;
9. rivedere le tabelle delle verifiche idrauliche rendendole chiare e congruenti nella numerazione con i profili idraulici e con le cartografie relative. Infatti la numerazione delle sezioni idrauliche (HEC-RAS) è difforme da quelle tracciate sulla carta "Planimetria delle sezioni" e da quelle riportate sul profilo; nei tabulati il numero progressivo delle sezioni non è ordinato;
 10. motivare la scelta dei parametri di scabrezza assunti, diversi da quelli adottati in fase di apporto istruttorio, e verificare la coerenza della scelta del coefficiente di Manning nelle aree esterne all'alveo, specie nella zona urbana di S. Lorenzo;
 11. rinserire il paragrafo dedicato al commento dei profili idrici ottenuti, omesso nella nuova versione del Piano, opportunamente rivisto alla luce dei nuovi calcoli;
 12. verificare e motivare le differenze emerse, in certi casi rilevanti, da un confronto tra le verifiche idrauliche fornite in fase di apporto istruttorio e le verifiche fornite per il parere vincolante, tra i dati di input (quote arginali, per es.) utilizzati nei due casi, nonché una differenza tra tiranti idrici calcolati nelle due versioni dell'ordine del metro;
 13. per quanto riguarda gli interventi primari Ip 54-55-56, che prevedono il ripristino di tombature insufficienti e parzialmente crollate, è opportuna, vista la criticità sempre connessa a opere di tombatura, una verifica di dette proposte, specificando se si tratta di adeguamenti e se non ci siano possibili soluzioni alternative.
 14. non è stato fornito il profilo di progetto sulla base del quale sono state redatte le fasce dell'allegato Tav. 13, che riporta la planimetria della zona di S. Lorenzo con lo stato di progetto previsto e la relativa ripermestrazione delle fasce. Tale profilo è partico-

larmente significativo se si intende ripermestrate le fasce secondo quanto riportato nelle tav. di cui sopra, una volta terminata l'esecuzione del progetto in itinere.

15. data la rilevanza dell'evento alluvionale del 1998, si ribadisce l'opportunità di fornire la mappatura delle aree inondate in occasione di tale evento e di prevedere l'aggiornamento dei dati di base della modellazione idrologica al fine di stimare la probabilità di accadimento dell'evento e l'influenza sulla determinazione delle portate.
16. una valutazione dell'opportunità dell'assunzione della stessa portata utilizzata nel progetto di sistemazione allegato come portata di riferimento.

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.09.2002

N. 1058

Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base previste dall'art. 11 della l.r. 33/2002 "Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di bilancio articolate in Unità Previsionali di Base e che, ai sensi del seguente art. 17, le Unità Previsionali di Base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 "Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio Finanziario 2002" allegato alla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2002, n. 441 "Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002";

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 variato ai sensi dell'art. 11 della citata l.r. 33/2002;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio Finanziario 2002" in termini di competenza e di cassa:

- U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale"
 - lo stanziamento del capitolo 9530 "Fondo speciale di conto capitale" è ridotto di euro 2.450.000,00;
- U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese"
 - è istituito il capitolo 8815 "Contributi a consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese, a società consortili miste operanti nell'ambito dei distretti industriali per la realizzazione dei progetti previsti dall'art. 7 della l.r. 13.8.2002, n. 33" con la dotazione di euro 2.450.000,00;
 - è soppresso il capitolo 8816.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27.09.2002

N. 1068

Piani di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico della Provincia di Savona - Bacini del Merula, La Ligia, Carrenda, Varatella, Nimbalto, Quiliano, Sansobbia e Arrestra. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della L.R. 18/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione, la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
 - l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano, tra gli organi dell'Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l'art. 97, che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97, in base al quale la Provincia, esaminate le osser-

vazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che

- il "Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico della Provincia di Savona - Bacini del Merula, La Ligia, Carenda, Varatella, Nimbato, Quiliano, Sansobbia e Arrestra", di cui trattasi è stato elaborato dalla Provincia di Savona con le procedure previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nelle sedute del 9 e 10 maggio 2001 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al Piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 27 del 12.7.2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Savona ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- la Giunta Provinciale di Savona preso atto del parere favorevole del Comitato Tecnico provinciale, ha con delibera n. 192 del 30 luglio 2002 disposto la trasmissione dei piani di cui si tratta, inviati con nota prot. n. 42703/1-02 del 30 luglio 2002, al Comitato Istituzionale;
- lo schema degli elaborati è il seguente:

XI. Relazione generale

XII. Piano degli interventi di mitigazione del rischio

XIII. Norme di attuazione e relativi allegati

XIV. Carta delle fasce di inondabilità

XV. Carta della fascia di riassetto fluviale

XVI. Carta della suscettività al dissesto

XVII. Carta del rischio idraulico

XVIII. Carta del rischio geomorfologico

XIX. Carta degli interventi

XX. Carta del reticolo idrografico principale corsi d'acqua

non costituiscono elaborati del Piano ma di analisi le seguenti cartografie e schede:

IX Carta geologica

X. Carta geomorfologica

XI. Carta idrogeologica

XII. Carta della franosità reale

XIII. Carta dell'acclività

XIV. Carta dell'uso del suolo

XV. Carta delle aree storicamente inondate

XVI. Carta degli elementi a rischio

XVII. Carta delle aree inondabili

XVIII. Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)

XIX. Schede di censimento dei movimenti franosi.

- nella seduta del 23 settembre 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità dei Piani, come sopra trasmessi, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che

- i piani stralcio in oggetto perseguono gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;
- in particolare i piani affrontano le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacini, dettando norme di salvaguardia e di gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione dei Piani comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e di tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegare al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione dei Piani attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che i Piani in esame presentano elementi di difformità che richiedono il loro adeguamento da parte della Provincia;

Ritenuto che

- risulta di particolare rilevanza ed attualità

procedere all'approvazione dei Piani e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;

- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni dei piani e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito ai Piani in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art.97 comma 8 della l.r. n. 18/999, parere favorevole all'ulteriore corso dei Piani in esame a condizione che la Provincia di Savona adegui i Piani in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità dei piani ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r.n.18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

- 1.) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso dei "Piani di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico della Provincia di Savona - Bacini del Merula, La Liguria, Carrenda, Varatella, Nimbato, Quiliano, Sansobbia e Arresta ", adottati dalla Provincia di Savona con D.C.P. n. 27 del 12.07.2001

e trasmessi per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione dei Piani stessi, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 23 settembre 2002, necessarie a garantire la conformità dei piani ai criteri, agli indirizzi e alle disposizioni vigenti in materia:

A. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante.

1. in relazione agli aspetti geologici si rileva, per i singoli bacini, la necessità di:

- Bacino Merula

1.1. Esplicitare, in relazione, il completo percorso metodologico, che ha condotto alla elaborazione della carta della suscettività al dissesto di versante allegata al piano, considerato che la mera applicazione della metodologia riportata in relazione non produce il risultato riportato in carta.

- Bacino La Liguria

1.2 esplicitare, in relazione, il completo percorso metodologico, che ha condotto alla elaborazione della carta della suscettività al dissesto di versante allegata al piano, considerato che la mera applicazione della metodologia riportata in relazione non produce il risultato riportato in carta;

1.3 controllare la carta della suscettività al dissesto per quanto riguarda l'omessa indicazione di alcune frane attive non riportate in classe Pg4;

1.4 controllare la carta del rischio al fine di verificare la corretta definizione delle classi di rischio in base agli incroci dei tematismi dai quali è derivata.

- Bacino Varatella

1.5 controllare la congruenza tra gli elementi della franosità reale e le classi di suscettività

al dissesto attribuite in particolare per le frane cod. VAR 008, 004;

1.6 un'attenta riconsiderazione delle classe di suscettività attribuita all'areale del borgo antico di Balestrino, stante la nota situazione di ex zona dichiarata da consolidare ai sensi della L.445/1908;

- Bacino Nimbato

1.7 un controllo di congruenza tra gli elementi della franosità reale, dedotti dalla schede frane, e quanto elaborato nella carta della suscettività al dissesto di versante, in particolare per le frane con codice 01, 15, 14;

- Bacino Sansobbia

1.8 una ulteriore revisione della carta geologica o geomorfologica al fine di renderle fra loro compatibili, rivedendo, in particolare, le perimetrazioni delle Marne di Rigoroso, che nella carta geomorfologica sono inquadrate come coltri potenti;

1.9 esplicitare, in relazione, la normativa, o il relativo grado di suscettività al dissesto di riferimento, da associare alle aree di cava abbandonata, di discarica dismessa e di riporto;

- Bacino Arrestra

1.10 esplicitare, in relazione, il completo percorso metodologico che ha condotto alla elaborazione della carta della suscettività al dissesto di versante allegata al piano, considerato che la mera applicazione della metodologia riportata in relazione non produce il risultato riportato in carta;

2. in relazione agli aspetti idraulici, in generale, si rileva la necessità che:

2.1 considerate le integrazioni effettuate in adempimento alle richieste dell'apporto istruttorio che verranno adottate come variante ai Piani:

2.1.1 il Piano in approvazione descriva ed individui esplicitamente i tratti oggetto delle integrazioni in corso;

2.1.2 le carte di piano riportino solo i tratti effettivamente indagati nel Piano da approva-

re, riservandosi di inserire gli altri a seguito dell'approvazione delle varianti;

2.1.3 in generale, tutta la trattazione relativa ai sottobacini, oggetto delle integrazioni, sia riportata in un solo documento, e di conseguenza i riferimenti, inclusi gli interventi previsti, siano stralciati dal Piano in fase di approvazione ed inseriti nella variante in fase di adozione con gli eventuali necessari adeguati aggiornamenti;

2.2 sia individuata la fascia di riassetto fluviale, considerata la rilevanza a livello pianificatorio, almeno per i tratti nei quali sono previsti interventi rilevanti di adeguamento della sezione di deflusso; ove motivatamente la sua determinazione non sia effettuabile sulla base delle analisi di Piano, deve essere previsto esplicitamente nel Piano stesso che la sua determinazione sarà effettuata successivamente sulla base di approfondimenti in sede di aggiornamento di Piano o in fase progettuale;

2.3 sia rivisto il Piano di interventi eliminando i riferimenti, sia nella tabella riassuntiva sia nella carta degli interventi, alla figura professionale che li ha proposti e verificando che gli interventi idraulici, non supportati da verifiche idrauliche, siano giustificati e coerenti con il quadro pianificatorio del Piano;

3. in relazione agli aspetti idraulici per i singoli bacini si rileva la necessità di:

– Bacino Merula

3.1 verificare nella nuova mappatura della carta delle fasce i seguenti aspetti:

3.1.1 l'uniformità del criterio adottato per perimetrare la fascia A nei pressi dei ponti "Via Europa unita" (sezione 20) e "Italia 61" (sezione 11) poiché dal profilo di rigurgito e dalle sezioni si evince che entrambi i ponti presentano un comportamento analogo a fronte di una perimetrazione differente;

3.1.2 la perimetrazione di fascia B nei pressi del ponte "Via argine sinistro" (sezione 49) presente solo in sponda destra benchè le quote arginali di entrambe le sponde presentino lo stesso valore;

3.1.3 la perimetrazione di fascia C a valle del ponte "Via Europa unita" (sezione 20) e a valle del Ponte Romano presente solo in sponda destra benchè le quote arginali di entrambe le sponde presentino lo stesso valore;

3.1.4 la perimetrazione di fascia C a monte e a valle del ponte "Molino Novo" (sezione 72) che sembrano interessate da esondazioni. Nonchè il ponte "Marchiano Siccardi" (sezione 59) che appare insufficiente per la portata 500-ennale;

3.2 verificare nella nuova mappatura della Carta del Rischio i seguenti aspetti:

3.2.1 nei pressi del ponte "Via Europa unita" (sezione 20), in sponda sinistra, sulla Carta del rischio è stata mappata un'area R1 al posto di R2;

3.2.2 il ponte "Via Europa unita" (sezione 20) è stato inserito nella Carta degli elementi a rischio in E0 (scelta differente rispetto, per esempio, al ponte sez. 72) e mappato sulla Carta delle fasce in fascia A; ma il ponte è stato poi inserito in classe R3 nella Carta del rischio;

Il ponte "Molino Novo" (sezione 72) stato mappato in classe R1 anziché R2;

– Bacino la Ligia

3.3 riorganizzare ed armonizzare la trattazione relativa ai rii indagati sia tra quanto riportato nella relazione generale e quanto riportato nella relazione idraulica allegata, non presente in fase di apporto istruttorio. Inoltre devono essere stralciate dalla relazione idraulica quelle parti dello studio attualmente non recepite dal Piano;

3.4 inserire la trattazione dei rii Antognano e Avarenna in un solo Piano visto che si trova anche nel piano del T Carenda;

3.5 Relativamente alle verifiche idrauliche:

3.5.1 verificare il valore di Ks utilizzato, considerato che non risulta conforme a quanto previsto dai criteri regionali e dall'Allegato 3 della Normativa di Piano, anche in considerazione delle condizioni in cui versano i corsi d'acqua esaminati in termini di manutenzione, di ingombro della sezione e di irregolarità

longitudinale, valutandone l'incidenza in termini di inondabilità;

3.5.2 analizzare e chiarire, per il rio Tienna-la Ligia, quale sia il corretto valore di superficie sottesa e di portata da adottare in quanto i valori di portata, indicati nell'allegato 2 alla normativa, risultano diversi da quelli adottati per le verifiche idrauliche valutando la loro incidenza sulla determinazione delle fasce;

3.5.3 verificare le discrepanze tra le superfici dei bacini riportate nella relazione generale nel capitolo descrittivo dei corsi d'acqua, e nell'allegato idraulico, delle quali va valutata l'influenza in termini di portata e criticità, quali:

– Rio Tortore: 0,7 km² nella relaz. Generale, 0,4 nella rel. Idraulica

– Rio Gonghe 1,4 km² nella relaz. Generale, 1,8 nella rel. Idraulica

3.6 chiarire, nella relazione idraulica allegata, se siano stati effettuati rilievi di dettaglio per tutti i rii e per le aree perfluviali, comprese le tombinature;

3.7 verificare i riferimenti cartografici nella Relazione idraulica allegata in quanto si riscontrano alcune incogruenze quali:

– a pagina 32 la Tavola 15 del Piano, indicata come Carta del Rischio idraulico, ma in realtà Carta delle aree storicamente inondate;

– a pagina 34 la Tavola 3 del Piano (Carta Geomorfologica);

– a pagina 35 circa la Tavola 2 del Piano (Carta Geolitologica);

3.8 relativamente alla Carta delle fasce:

3.8.1 verificare per il rio Cardellino la congruenza tra la relazione generale, che ne evidenzia la alta criticità e il forte rischio di inondazione, e la relazione idraulica allegata dalla quale invece il rio non risulta esondabile. Se ciò è dovuto all'aver utilizzato una configurazione di progetto è necessario produrre la cartografia dell'inondabilità allo stato di fatto che deve rimanere in vigore fino alla conclusione dei lavori;

3.8.2 chiarire quanto indicato alla pagina 76 della Relazione dove è riportato la seguente affermazione, che non era presente in fase di apporto istruttorio: "sono stati esclusiIl regime normativo da applicare in tali tratti è un regime tipo fascia A*, ove con * si indica la non presenza di studi idraulici" poiché, non sono presenti riferimenti circa il regime tipo fascia A*, né nella normativa di Piano né nella cartografia;

3.9 Relativamente agli Interventi:

3.9.1 verificare la coerenza del Piano di interventi con le risultanze e i nuovi studi idraulici allegati. Risulta infatti che taluni dei suggerimenti inseriti nella relazione idraulica non siano stati recepiti nel piano interventi, che invece riporta interventi non giustificati dallo studio idraulico. Si segnala ad esempio che per il Rio Cardellino viene previsto l'intervento di rifacimento copertura che dalle verifiche idrauliche risulta sufficiente per T200;

3.9.2 modificare, considerato che la parte relativa ai Rii minori del Comune di Ceriale è stata inserita nel piano relativo al T. Carenda, le schede del Piano degli interventi della Liguria, dove sono ancora proposti interventi su questi rii;

3.9.3 uniformare, per quanto riguarda lo scolmatore proposto sul Rio Tienna, la dicitura presente nella scheda degli interventi con quanto è riportato nella descrizione dell'intervento stesso;

– Bacino Nimbato

3.10 verificare la mappatura delle aree inondabili in corrispondenza della loc. Borgo Castello, in quanto area ricompresa nelle integrazioni e diversamente mappata;

– Bacino Varatella

3.11 verificare se l'area storica, a monte del viadotto autostradale, è in corrispondenza di tratto indagato o non indagato, visto il risvolto normativo (fascia C o B);

– Bacino Quiliano

3.12 specificare, con riferimento alla presenza della Carta delle fasce dello stato di progetto,

il termine da cui decorre l'efficacia della nuova perimetrazione;

– Bacino Sansobbia

3.13 prevedere, in relazione alla sistemazione del Rio Basco, un sola soluzione progettuale, poiché il Piano di interventi presenta due soluzioni, intt. n. 2 e n. 39, diverse e non complementari riferite allo stesso tratto e alla stessa criticità;

3.14 verificare l'esondazione in corrispondenza della sez.46 sponda sinistra in quanto non è indicata nessuna fascia inondabile;

– Bacino Carenda

3.19 inserire la scheda descrittiva dei nuovi int. 16, 17, 18;

– Bacino Arrestra

3.15 verificare la difformità tra l'alveo attuale, perimetrato nell'ambito 12-13 (Provincia di Genova) e quello perimetrato nell'Ambito Arrestra (Provincia SV), essendo necessario uniformare le versioni delle due Province;

3.16 verificare le Carta delle fasce, la Carta degli Elementi a Rischio e la Carta del Rischio provvedendo ad uniformare le Cartografie a quelle della Provincia di Genova ovvero a stralciare dal Piano tutto il territorio di competenza della Provincia di Genova;

4 in relazione alla Normativa di Piano occorre:

4.1 art. 4 Elaborati di Piano elencare esplicitamente nella normativa le carte relative a ciascun Piano indicandone lo specifico riferimento oltre che negli articoli di piano anche nella Relazione in quanto la mancanza di una cartografia richiamata nella norma rende la stessa inapplicabile;

4.3 art. 8 Distanze dai corsi d'acqua

– comma 1 aggiungere alla fine della frase "ovvero dal limite demaniale, se più esterno".

– comma 4:

considerato che la norma prevista risulta difforme dai criteri regionali, anche al fine di

evitare dubbi applicativi conseguenti al richiamo sia della D.G.R. n. 2615/98 sia dell'art. 26 della l.r. 9/93, riformulare la stessa come di seguito riportato:

“Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, di cui alla lett. a), del comma 2 dell'art. 12, rappresentati nella Tav., è stabilita altresì una fascia di rispetto pari a 40 m, misurata dai limiti dell'alveo, come definiti ai commi 1 e 2, nella quale sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che la Provincia esprima parere favorevole sulla base di uno studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 3.

Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la procedura di cui al comma 15 dell'art. 97, della l.r. n. 18/1999.”;

4.4 art. 12 Individuazione categorie di aree-comma 2 lett. a) punto 4 indicare la tavola di riferimento sulla quale è individuata la “fascia delle aree storicamente inondate non indate”;

4.5 art. 15 Fasce di inondabilità

– comma 5 rendere conforme la norma ai criteri regionali applicando per queste aree la norma di fascia B e riformulando la stessa nei termini di seguito indicati:

“Nella fascia delle aree storicamente inondate di cui al precedente comma 2 lett. a) punto 4 dell'art. 12 indicate nella Tav.... si applica la disciplina di fascia B. A seguito di adeguato studio idraulico, conforme a quanto indicato nell'allegato 3, che ripeterà tale aree sono consentiti interventi compatibili con i regimi normativi previsti per le diverse fasce.”;

– comma 6 precisare che gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dal Piano in quanto in ogni caso la normativa di Piano riconosce alla Provincia la possibilità di integrare la tabella degli interventi.

4.6 art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto

– comma 2 lettera d) modificare la norma, in contrasto con quanto previsto dai criteri regionali, eliminando la possibilità nelle aree a suscettività al dissesto moto elevata (Pg4) della posa in opera di tubazioni condotte e similari al servizio degli edifici;

– comma 7 riformulare stante la difformità dai criteri regionali la seconda frase come di seguito riportato:

“In questo secondo caso la Provincia approva l'indagine di maggior dettaglio ed esprime parere sulla compatibilità della realizzazione dell'intervento con le condizioni di suscettività al dissesto accertate”;

– comma 8 occorre indicare che le risultanze costituiscono aggiornamento di Piano;

– comma 13 omettere, in quanto non conforme ai criteri regionali la prevista possibilità in caso di interventi complessi che la Provincia modifichi la perimetrazione delle aree a suscettività al dissesto contestualmente all'approvazione e/o al controllo dello strumento attuativo. La ripermutazione contestuale risulta possibile solo nel caso non risulti necessario, a giudizio della Provincia in funzione della tipologia del dissesto, procedere ad un monitoraggio;

4.7 art. 23 Regime transitorio rendere la formulazione della norma conforme agli indirizzi espressi nel parere istruttorio. Peraltro la norma risulta conforme ai criteri se formulata nei termini che seguono:

“Dalla data di approvazione del Piano, nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di approvazione del Piano, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel Piano medesimo.

Peraltro, solo previa verifica da parte della Provincia che, sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano, l'intervento non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi, di cui all'allegato 5 nel caso di inondabilità, e l'as-

sunzione delle misure di protezione civile di cui all'allegato 7, possono essere realizzati gli interventi urbanistici ed edilizi:

a) assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione del Piano,

ovvero

b) assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati dopo la data di adozione del Piano in relazione ai quali i Comuni o i soggetti interessati non abbiano presentato osservazioni in quanto non in contrasto con la disciplina del Piano adottato ma comunque coerenti con la DGR 1411/99.”;

4.8. art. 7 comma 1 Portata di piena di progetto inserire il corretto richiamo all'allegato 2 al fine di assicurare l'univocità della determinazione della portata;

4.9. rendere conforme, a quanto previsto dai criteri regionali, l'allegato n.2 a corredo della normativa, anche al fine di garantire uniformità di applicazione, in particolare inserendo:

– uno schema riassuntivo dei valori di portata determinati nell'ambito del Piano con riferimento ad ogni bacino per tempi di ritorno di interesse ovvero specificare, bacino per bacino, dove reperire tali valori nell'ambito del Piano;

– il valore delle portate determinate con il metodo CIMA dei piccoli bacini, con l'indicazione di tutti i parametri utilizzati per il calcolo, in quanto lo studio CIMA richiamato (tranne alcuni casi) fornisce per i bacini inferiori a 10 km² un metodo di calcolo ma non dei valori tabellati;

– l'indicazione della metodologia da utilizzare per determinare i valori di portata in sezioni intermedie tra quelle studiate. A questo proposito si ribadisce che lo studio CIMA, citato nell'allegato come riferimento per il calcolo delle portate, individua un metodo di interpolazione delle portate per sezioni intermedie diverso da quello dichiarato al secondo para-

grafo dell'allegato stesso, che prevede l'interpolazione lineare;

– l'indicazione della metodologia da utilizzare per individuare le portate con riferimento ad ogni bacino in corsi d'acqua non ancora studiati, eventualmente in funzione delle loro tipologie;

5. ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante di cui ai punti successivi potrà essere ottemperato anche successivamente all'approvazione del Piano e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'approvazione stessa, trasmettendo copia degli adeguamenti elaborati, almeno 30 gg prima della scadenza di detto termine, al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, al fine delle verifiche del caso;

si rileva in generale la necessità di:

5.1 produrre la Carta degli elementi a Rischio, se non già prodotta, ove sia stata modificata rispetto all'apporto istruttorio;

5.2 adeguare i Piani ai criteri informatici regionali;

5.3 relativamente al Piano di interventi per i diversi bacini:

5.3.1 descrivere esaurientemente i contenuti dei singoli interventi previsti, anche limitandosi a quelli a priorità alta;

5.3.2 individuare univocamente l'Ente attuatore ai fini della gestione del piano;

5.4 in relazione agli aspetti geologici in generale si rileva la necessità di:

5.4.1 cave, discariche e riporti.

– rivedere la problematica relativa alle cave discariche e riporti considerato che nei piani, in linea generale, tali aree sono distinte nella carta della suscettività al dissesto e trattate come classificazione, ai fini della suscettività al dissesto, in maniera diversificata, da piano a piano, in particolare:

– “alta” per il bacino del T. Nimbato

– “medesimo grado di suscettività riscontrato

nel territorio circostante per i bacini dei T. Merula, Liggia, Carenda.

– distinguere le cave attive e le discariche in esercizio per le quali vigono specifiche normative di settore;

– nell'ambito maggiori approfondimenti verificare che:

– le relazioni (cap. 3.2) chiariscano anche per i riporti e le discariche, così come a volte espresso esplicitamente per le cave, il relativo grado di suscettività attribuito;

– laddove non sia già stato valutato, come per il bacino del T. Varatella, per i piani che al momento attribuiscono, in linea generale, alla cave, discariche e riporti (classi speciali) il medesimo grado di suscettività riscontrato nel territorio circostante, venga confermata tale classificazione in ragione di considerazioni di carattere puntuale, esaminate caso per caso, in merito alle particolari caratteristiche di suscettività al dissesto dei singoli areali;

– la cartografia riporti in legenda la classe di suscettività al dissesto assegnata in relazione per detti areali, ciò al fine di una immediata e completa lettura della cartografia.

5.5 in relazione agli aspetti geologici si rileva per i singoli bacini la necessità di:

– Bacino Merula;

5.5.1 verificare lo stato informativo relativo alla franosità in relazione agli altri elementi della carta geomorfologica;

5.5.2 riconsiderare la definizione della carta di suscettività al dissesto, in particolare, per quanto riguarda l'osservazione formulata nell'apporto istruttorio in merito all'accorpamento nella medesima classe di suscettività di aree con caratteristiche geologiche e geomorfologiche molto diverse e revisionare in tal senso la carta del rischio e i relativi paragrafi della relazione;

5.5.3 integrare la relazione con un'analisi maggiormente dettagliata in merito alle maggiori criticità rilevate nel bacino;

– Bacino Liggia:

5.5.4 riconsiderare la definizione della carta di suscettività al dissesto, in particolare, per quanto riguarda l'osservazione formulata nell'apporto istruttorio in merito all'accorpamento nella medesima classe di suscettività di aree con caratteristiche geologiche e geomorfologiche molto diverse e revisionare in tal senso la carta del rischio e i relativi paragrafi della relazione;

5.5.5 integrare la relazione con un'analisi maggiormente dettagliata in merito alle maggiori criticità rilevate nel bacino;

– Bacino Carenda

5.5.6 inserire nella relazione di piano una migliore descrizione degli aspetti legati ai fenomeni di erosione spondale che producono aree a rischio molto elevato;

5.5.7 riconsiderare il tematismo "coltri detritiche", in particolar modo per quanto riguarda le osservazioni formulate nell'apporto istruttorio in merito ai versanti del Monte Acuto - Monte Picaro che presentano, in alcuni impluvi, coperture di detrito di falda potenti non rappresentate nel piano;

5.5.8 integrare la cartografia geolitologica relativamente all'assetto strutturale, in particolare per quanto riguarda le faglie;

5.5.9 integrare la relazione con un'analisi maggiormente dettagliata in merito alle maggiori criticità rilevate nel bacino;

– Bacino Varatella

5.5.10 integrare la cartografia geomorfologica e le relative carte di sintesi di suscettività e di rischio con la perimetrazione degli estesi corpi detritici di versante così come precedentemente segnalato nell'apporto istruttorio;

– Bacino Nimbato

5.5.11 accertare la possibilità di una eventuale distinzione di diverse facies litologiche all'interno dell'unico accorpamento rappresentato dall'insieme delle Formazioni: Scisti di Gorra, Porfiroidi del Melogno, Eze e M. Pianosa, nonché l'opportunità di valutare l'eventuale rilevanza, ai fini della classificazione della suscettività al dissesto, dei diversi

cigli di frana attivi riportati in particolare sulla CTR n. 245030;

5.5.12 integrare la cartografia della suscettività al dissesto con l'individuazione dell'areale soggetto a fenomeni di crollo e/o traslazione di massi riportati nella carta geomorfologica e relativa riconsiderazione del rischio;

5.5.13 considerare nella costruzione della carta di suscettività al dissesto gli elementi aggravanti, integrando in relazione la tabella analitica dei pesi attribuiti;

5.5.14 integrare la relazione con un'analisi maggiormente dettagliata in merito alle maggiori criticità rilevate nel bacino;

– Bacino Sansobbia

5.5.15 integrare la cartografia geolitologica relativamente all'assetto strutturale risultato carente nella fase di apporto istruttorio e riconsiderare conseguentemente le implicazioni sulla suscettività al dissesto;

5.5.16 verificare lo strato informativo relativo alla franosità in relazione agli altri elementi della carta geomorfologica;

– Bacino Arrestra

5.5.17 rivalutare in maniera più approfondita l'importanza dei corpi detritici, che presentano al loro interno dei vettori di direzione di movimento, in relazione alla definizione delle classi di propensione al dissesto di versante;

5.6 in relazione agli aspetti idraulici generali si rileva la necessità di:

5.6.1 modellare idraulicamente le confluenze significative, già segnalate in apporto, al fine di determinare la loro influenza sui profili di corrente ovvero, se già effettuato, specificare la metodologia utilizzata;

5.6.2 chiarire, in funzione delle possibili influenze sulla determinazione della portata, le diverse incongruenze sulle superfici dei bacini, rilevate tra quanto riportato nella descrizione generale e nella relazione idrologica come già segnalate in apporto istruttorio.

5.6.3 prevedere, nel caso di corsi d'acqua non

studiati ma già riconosciuti come significativi, in funzione della loro criticità o della loro estensione o posizione, le adeguate integrazioni idrauliche sulla base dei criteri già forniti in fase di apporto istruttorio;

5.7 in relazione agli aspetti idraulici si rileva per i singoli bacini la necessità di:

– Bacino Quiliano

rivedere il piano interventi:

5.7.1 completando la trattazione in merito alla descrizione per gli interventi n. 54 e 67 in analogia con quanto indicato per gli altri interventi ad alta priorità

5.7.2 individuando l'intervento n. 76 in cartografia

5.7.3 associando il grado di rischio agli interventi nn.77 e 78 e verificando gli interventi associati ad R0

– Bacino Nimbalto

5.7.4 verificare l'attribuzione delle classi di rischio, come già segnalato in apporto istruttorio, alla foce, in sponda destra tra il ponte della ferrovia e la foce;

– Bacino Arrestra

5.7.5 indagare come già richiesto, nell'apporto istruttorio, l'ultimo tratto di asta fluviale, dal ponte Aurelia fino allo sbocco a mare e riverificare la congruenza tra risultati delle verifiche idrauliche e fasce in quanto subito a valle del ponte risulta una esondazione T=50 senza fascia A;

5.7.6 rivedere il piano interventi relativamente:

a) all'intervento AR-ID-1 rendendo conformi, sia nella stima economica che nell'indicazione dell'intervento, la tabella e la scheda che riporta riferimenti anche agli interventi AR-ID-2,3,4,

b) alla localizzazione dell'intervento AR-ID-03 che cartograficamente è individuato in sponda destra, ma in relazione viene individuato anche in sponda sx.. È inoltre necessario:

– verificare che la nuova arginatura sia prevista in sponda destra in funzione della criticità più marcata delle due sponde,

– chiarire se le sistemazioni arginali delle due sponde costituiscono un unico intervento o se la sistemazione di una sponda è alternativa a quella dell'altra ("arginatura in sponda destra e/o rinforzo dell'arginatura in sponda sinistra").

5.7.7 all'intervento AR-ID-04, che è erroneamente indicato a valle della S.S. Aurelia nell'inquadramento cartografico e non è citato in relazione unitamente al AR-ID-03, di cui è complementare;

B. Raccomandazioni ed osservazioni

Si suggerisce di:

1. in relazione alla Normativa di Piano di particolareggiare la norma stessa, considerato che è stata presentata per ogni singolo bacino in funzione delle sue peculiarità;
2. art. 12 Individuazione e categorie di aree comma 2 lett.c precisare in quale parte del piano risulta metodologicamente determinato il livello di rischio idrogeologico;
3. art. 17 Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua precisare che gli interventi dovranno comunque essere corredati, qualora interessino siti SIC, dalla valutazione di incidenza così come previsto dalle delibere regionali n. 646/2001 e 643/2002;
4. rivedere la Carta del rischio, tenendo conto della fascia C derivante anche dalle aree storicamente inondate;

– Bacino Merula

5. Modificare a riguardo dell'int. N.1 i riferimenti del Piano di interventi in conformità a quanto indicato in tab. 3.3.2.5.1 in quanto il tratto esame non risulta sufficiente alla Q 50;

– Bacino Carenda

6. procedere a successivi approfondimenti ed aggiornamenti nell'ambito dello sviluppo

della locale pianificazione territoriale, al fine di approfondire e meglio delineare la perimetrazione delle coltri di copertura e la definizione dell'assetto tettonico;

– Bacino Nimbalto

7. verificare l'assenza di interventi previsti per il Rio Berbena, in quanto nella relazione viene evidenziata l'insufficienza di alcuni ponti già alla portata T=50;

8. modificare la citazione di pag. 84 delle tavole 1, 2, 3 del Piano in quanto corrispondenti ad altre carte, (probabilmente tav. 14 e 15 del Piano).

– Bacino Varatella

9. specificare la motivazione, in base alla quale, in corrispondenza delle sezioni 43 e 41 e alla confluenza con il T. Barescione la fascia A è molto limitata a fronte dell'esondazione risultante dal profilo;

– Bacino Quiliano

10. verificare la non inondabilità delle zone in prossimità della sezione 27, tra il ponte ferroviario e quello immediatamente a monte, il ponte n. 14, in quanto il deflusso avviene senza alcun franco.

11. di procedere alla omogenizzazione delle Carte relative alla suscettività al dissesto al fine di consentire una migliore gestione amministrativa e normativa.

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

07.10.2002

N. 152

Comune di Riva Ligure (IM) - Approvazione di variante al Regolamento Edilizio concernente l'istituzione di

una Commissione ristretta conseguente alla soppressione della Commissione Edilizia.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvata la variante al Regolamento Edilizio, adottata dal Comune di Riva Ligure con deliberazione consiliare n. 19 in data 16.5.2002, concernente l'istituzione di una Commissione ristretta conseguente alla soppressione della Commissione Edilizia, con la precisazione che il testo dell'art. 12, quale adottato con la variante in argomento, deve intendersi raccordato - come indicato nell'elaborato allegato al presente provvedimento quale parte integrante - a quanto indicato nelle premesse del ridetto provvedimento deliberativo circa le funzioni di presidenza - da porsi in capo al responsabile dell'area tecnica - e circa la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni della Legge Regionale 21.8.1991 n. 20 relative alla Commissione Edilizia Integrata;

2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Riva Ligure a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

07.10.2002

N. 153

Comune di Camogli (GE) - Approvazione di variante integrale al Piano Regolatore Generale con effetto di integrale subdelega alla c.A. delle fun-

**zioni di rilascio delle aut. paes.-amb.
ex D.Lgs. 490/1999.**

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, con la precisazione, la raccomandazione e l'introduzione d'ufficio delle modifiche nonché a condizione dell'accettazione della prescrizione in premessa richiamata, la variante integrale al Piano Regolatore Generale del Comune di Camogli, adottata con deliberazione consiliare n. 23 del 23.3.1998 e successive modificazioni;
- 2) Le osservazioni sono decise come in premessa indicato, con conseguente introduzione delle corrispondenti modifiche d'ufficio;
- 3) Ai sensi della legge regionale 2.5.1985 n. 29, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 25.3.1985 viene modificata nel senso che nell'elenco ad essa allegato sub A), con riferimento al Comune di Camogli, gli ambiti ivi indicati devono intendersi sostituiti con i seguenti: "Criterio 1°a: Abitato del Capoluogo limitatamente all'ambito classificato IU (valore di Immagine) dal PTCP; Criterio 1°c: Nuclei Isolati di S. Rocco, di Mortola e di S. Fruttuoso assoggettati a regime di conservazione (NI-CE) dalle indicazioni di livello locale relative all'assetto insediativo del PTCP";
- 4) Si dà atto che, ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, della legge regionale n. 20/1991, come modificato con legge regionale 9.9.1998 n. 29, l'approvazione del suddetto strumento urbanistico comporta la integrale subdelega delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni prescritte dall'art. 151 del Titolo II del Testo Unico approvato con D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 (ad eccezione di quelle elencate sub commi 2 e 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 20/1991), con conseguente cessazione - a decorrere dal momento di intervenuta efficacia del presente decreto e, quindi, dalla data di accettazione delle modifiche prescritte - del regime transitorio di cui all'art. 7 della medesima legge regionale n. 20/1991;
- 5) Gli elaborati della variante integrale come sopra approvata - che, debitamente vistati dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono depositati agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente provvedimento quale sua parte integrante - sono costituiti da: Norme Tecniche di Attuazione; Elementi per la definizione della disciplina paesistica; Azzonamento in scala 1:5000 - tavola unica P1; Azzonamento in scala 1:2000 - n. 3 tavole P1.1, P1.2, P1.3; Elaborati e normativa in materia geologica; Tavv. A - B - C - Zonizzazione, manufatti privi di interesse storico ambientale in scala 1:2000;
- 6) Il presente decreto:
 - a) sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75, e mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Camogli, a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
 - b) sarà partecipato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, per quanto di sua competenza a termini dell'art. 82, 9° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modificazioni, in relazione alla subdelega al Comune di Camogli delle funzioni amministrative di rilascio anche delle autorizzazioni paesistico-ambientali previste dall'art. 151 del Titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. 29.12.1999 n. 490, già spettanti alla Regione ex art. 7 della legge regionale n. 20/1991;
- 7) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni

dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

07.10.2002

N. 154

Comune di Altare (SV) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale relativa alla zona B2 (ex Savam) con correlativa modifica del P.T.C. degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, con le prescrizioni e la riserva in premessa richiamate, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Altare, relativa alla zona B2 (ex Savam), quale adottata con deliberazione consiliare n. 5 in data 7.3.2002;
- 2) Il Piano territoriale di coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95/1992 e s. m. e i., è modificato nel senso che viene eliminata l'Area di intervento n. 1 - Savam, venendo la stessa ad essere disciplinata esclusivamente dal Piano Regolatore Generale;
- 3) Gli elaborati della variante come sopra approvata - che, debitamente vistati dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono depositati agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente provvedimento quale sua parte integrante - sono costituiti da: Norme di Attuazione; Tav. n. 1 ambito sottoposto a variante; Tav. n. 11 regole edilizie e schede norma di indirizzo alla trasformazio-

ne; Stralcio Tav. C3 distretto n. 4a.2 Bormida di Spigno - scala 1:10.000;

- 4) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.12.1988 n. 75 nonché mediante deposito, con i relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Altare a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
- 5) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1980 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto stesso.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

07.10.2002

N. 156

Nomina del Presidente della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6, della legge 20 agosto 1998, n. 27.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27, "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro";

Visto in particolare l'articolo 6, comma 1 e 2, della predetta legge, che prevede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 469/97,

l'istituzione e la composizione della Commissione Regionale di Concertazione;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 27/98, la predetta Commissione è presieduta dall'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 309 del 31.12.1999 di nomina della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art. 6 della Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27;

Visto il predetto decreto con il quale è stato nominato il Sig. Mario Margini, Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Industria, Commercio Artigianato, Fiere e Mercati, Acque Minerali e Termali, Lavoro, quale presidente della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27;

Visto il proprio Decreto - n. 76 del 05.06.2000 - con il quale è stata nominato il Sig. Giacomo Gatti, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, quale presidente della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, in sostituzione del Sig. Mario Margini;

Visto il proprio Decreto - n. 157 del 03.10.2001 - con il quale è stata nominato il Sig. Guido Bonino, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, quale presidente della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, in sostituzione del Sig. Giacomo Gatti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 906 del 07.08.2002 con la quale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale, vengono ripartiti gli incarichi tra i componenti della Giunta regionale nominati con decreto del Presidente della stessa n. 121 del 7 agosto 2002;

Considerato che con la deliberazione sopra richiamata l'incarico di Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro è stato attribuito al Sig. Nicola Abbundo;

DECRETA

- di nominare il Sig. Nicola Abbundo - Assesso-

re alla Formazione, Istruzione, Lavoro - quale presidente della "Commissione Regionale di Concertazione" di cui all'articolo 6, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, in sostituzione del Sig. Guido Bonino;

- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.10.2002

N. 157

Sostituzione di n. 2 membri in seno alla Commissione Regionale di Concertazione di cui alla legge regionale 20.08.1998 n. 27.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27, "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro";

Visto in particolare l'articolo 6, comma 1 e 2, della predetta legge, che prevede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 469/97, l'istituzione e la composizione della Commissione Regionale di Concertazione;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 309 del 31.12.1999 di nomina della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art. 6 della Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27;

Visto che con il predetto Decreto sono stati nominati, quali membri effettivi in seno alla Commissione Regionale di Concertazione, il Sig. Luigi Picena - Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia di Genova e la Sig.ra Antonella Falcinelli - Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia della Spezia;

Vista la comunicazione del 21.06.2002 - con

la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 27/98, il Presidente della Provincia di Genova Sig. Alessandro Repetto comunica la sua partecipazione quale membro della Commissione Regionale di Concertazione;

Vista la comunicazione - protocollo n. 128/Pres del 25.06.2002 - con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 27/98, del Presidente della Provincia della Spezia Sig. Giuseppe Ricciardi delega, quale membro della Commissione Regionale di Concertazione - il Sig. Paolo Garbini Assessore alle Politiche del Lavoro in sostituzione della Sig.ra Antonella Falcinelli;

DECRETA

- di sostituire il Sig. Luigi Picena con il Sig. Alessandro Repetto, Presidente della Provincia di Genova, quale membro effettivo della Commissione Regionale di Concertazione;
- di sostituire la Sig.ra Antonella Falcinelli con il Sig. Paolo Garbini, Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia della Spezia, quale membro effettivo della Commissione Regionale di Concertazione;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.10.2002

N. 158

Sostituzione di n. 4 membri in seno al Comitato Istituzionale regionale di cui all'art. 8, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27, "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative del lavoro";

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1 e 2, della predetta legge, che prevede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 469/97, l'istituzione e la composizione del Comitato istituzionale regionale;

Visto il proprio decreto n.6 del 18.01.1999 di nomina del Comitato regionale istituzionale;

Visto che con il predetto decreto sono stati nominati quali membri del Comitato istituzionale regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 27/98, il Sig. Luigi Picena - Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia di Genova, la Sig.ra Antonella Falcinelli - Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia della Spezia;

Visto che con il sopra citato decreto n. 6 è stato nominato membro del Comitato istituzionale regionale il Sig. Bartolo Berta, Assessore al Comune di Savona, designato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 27/98, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Regionale);

Visto il proprio decreto n. 106 del 5 luglio 2000 con il quale è stato nominato membro del Comitato istituzionale regionale il Sig. Luigi Merlo, Assessore al Comune di La Spezia, designato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 27/98, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Regionale);

Vista la comunicazione del 21.06.2002 - con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 27/98, il Presidente della Provincia di Genova Sig. Alessandro Repetto comunica la sua partecipazione quale membro della Commissione Regionale di Concertazione;

Vista la comunicazione - protocollo n. 128/Pres del 25.06.2002 - con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 27/98, il Presidente della Provincia della Spezia Sig. Giuseppe Ricciardi delega, quale membro della Commissione Regionale di Concertazione, il Sig. Paolo Garbini Assessore alle Politiche del Lavoro in sostituzione della Sig.ra Antonella Falcinelli;

Vista la comunicazione - prot. n. 432 del 25 luglio 2002 - con la quale l'ANCI Regionale designa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera

b, della legge regionale n. 27/98, il Sig. Pierluigi Tivegna, Assessore del Comune di La Spezia ed il Sig. Francesco Liroi, Assessore al Comune di Savona, in sostituzione rispettivamente del Sig. Luigi Merlo e del Sig. Bartolo Berta;

DECRETA

- di sostituire il Sig. Luigi Picena con il Sig. Alessandro Repetto, Presidente della Provincia di Genova, quale membro del Comitato istituzionale regionale;
- di sostituire la Sig.ra Antonella Falcinelli con il Sig. Paolo Garbini, Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia della Spezia, quale membro del Comitato istituzionale regionale;
- di sostituire il sig. Luigi Merlo con il Sig. Pierluigi Tivegna, Assessore al Comune di La Spezia, quale membro del Comitato istituzionale regionale;
- di sostituire il sig. Bartolo Berta con il Sig. Francesco Liroi, Assessore al Comune di Savona, quale membro del Comitato istituzionale regionale;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.10.2002

N. 159

Nomina del Presidente della "Consulta Regionale della Cooperazione" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 2/1980.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 1980 n. 2 "Incentivazione e sviluppo della cooperazione" nella quale all'art. 3, comma 1, lettera a), si prevede che le funzioni di Presidente della Consulta in oggetto, siano svolte dall'Assessore regionale al lavoro;

Visto il precedente decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 02.11.1999 con il quale veniva rinnovata la "Consulta regionale della cooperazione" per il triennio 1999 - 2002;

Visto il predetto decreto con il quale il Sig. Mario Margini, Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Industria, Commercio Artigianato, Fiere e Mercati, Acque Minerali e Termali, Lavoro, è stato nominato Presidente della Consulta Regionale della cooperazione;

Visto il decreto n. 131 del 4 agosto 2000, con il quale veniva nominato il Sig. Giacomo Gatti, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, quale Presidente della Consulta Regionale della cooperazione in sostituzione del Sig. Mario Margini;

Visto il decreto n. 154 del 3 ottobre 2001 con il quale veniva nominato il Sig. Guido Bonino, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, quale Presidente della Consulta Regionale della cooperazione in sostituzione del dr Giacomo Gatti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 906 del 07.08.2002 con la quale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale, vengono ripartiti gli incarichi tra i componenti della Giunta regionale nominati con decreto del Presidente della stessa n. 121 del 7 agosto 2002;

Considerato che con la deliberazione sopra richiamata l'incarico di Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro è stato attribuito al Sig. Nicola Abbundo;

DECRETA

- di nominare il Sig. Nicola Abbundo - Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro - quale presidente "Consulta regionale della cooperazione" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. n. 2/1980, in sostituzione del Sig. Guido Bonino;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.10.2002

N. 160

Sostituzione del Presidente della Commissione Regionale per l'emersione del lavoro non regolare e di un membro ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 448/98.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che, all'art. 78, comma 4, istituisce le Commissioni Regionali e Provinciali per l'emersione del lavoro non regolare;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 15.06.2001 di istituzione della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448;

Visto il proprio decreto - n. 184 del 16 novembre 2001 - di nomina della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare;

Visto che con il predetto decreto è stata nominato il Sig. Guido Bonino, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, quale presidente della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 906 del 07.08.2002 con la quale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale, vengono ripartiti gli incarichi tra i componenti della Giunta Regionale nominati con decreto del Presidente della stessa n. 121 del 7 agosto 2002;

Considerato che con la deliberazione sopra richiamata l'incarico di Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro è stato attribuito al Sig. Nicola Abbundo;

Considerato, altresì, che con la deliberazione sopra richiamata l'incarico di Assessore alla Salute è stato attribuito all'Ing. Roberto Levaggi;

DECRETA

- di nominare il Sig. Nicola Abbundo - Assesso-

re alla Formazione, Istruzione, Lavoro - quale presidente della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui al comma 4 dell'art. 78 della legge 448/98, in sostituzione del Sig. Guido Bonino;

- di nominare il Dott. Roberto Levaggi - Assessore alla Salute quale membro effettivo della "Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare" di cui al comma 4 dell'art. 78 della legge 448/98;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.10.2002

N. 161

Nomina Presidente "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro" di cui alla legge regionale 28 dicembre 1988, n. 70.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 1988, n. 70, "Istituzione di una Commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro";

Visto in particolare l'art. 5 comma 1, della predetta legge, che prevede la composizione, la durata e la sede della citata Commissione;

Visto il proprio decreto - n. 40 del 12 marzo 2002 - di nomina Commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia del lavoro;

Atteso che la "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro" è presieduta dall'Assessore Regionale al Lavoro;

Visto il proprio decreto - n. 40 del 12 marzo 2002 - con il quale l'Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, Guido Bonino, è stato nominato Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.906 del 07.08.2002 con la quale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale, vengono ripartiti gli incarichi tra i componenti della Giunta Regionale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 7 agosto 2002 col quale il Dr. Nicola Abbundo è nominato Assessore Regionale alla Formazione, Istruzione e Lavoro;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- di nominare il Dr. Nicola Abbundo - Assessore Regionale alla Formazione, Istruzione e Lavoro - quale Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro di cui alla legge regionale 28 dicembre 1988, n. 70, in sostituzione del Sig. Guido Bonino;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.10.2002

N. 162

Nomina del Presidente del Comitato Istituzionale regionale di cui all'art. 8, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27, “Disciplina dei servizi per l'impiego e della

loro integrazione con le politiche formative del lavoro”;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1 e 2, della predetta legge, che prevede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 469/97, l'istituzione e la composizione del Comitato istituzionale regionale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 27/98, il predetto Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro;

Visto il proprio decreto n.6 del 18.01.1999 di nomina del Comitato istituzionale regionale;

Visto il predetto decreto con il quale il Sig. Mario Margini, Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Industria, Commercio Artigianato, Fiere e Mercati, Acque Minerali e Termali, Lavoro, è stato nominato presidente del Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27;

Visto il proprio Decreto - n. 77 del 05.06.2000 - con il quale è stata nominato il Sig. Giacomo Gatti, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, quale presidente del Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, in sostituzione del Sig. Mario Margini;

Visto il proprio Decreto - n. 158 del 03.10.2001 - con il quale è stata nominato il Sig. Guido Bonino, Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, quale presidente del Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, in sostituzione del Sig. Giacomo Gatti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.906 del 07.08.2002 con la quale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale, vengono ripartiti gli incarichi tra i componenti della Giunta regionale nominati con decreto del Presidente della stessa n. 121 del 7 agosto 2002;

Considerato che con la deliberazione sopra richiamata l'incarico di Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro è stato attribuito al Sig. Nicola Abbundo;

DECRETA

- di nominare il Sig. Nicola Abbundo - Assesso-

re alla Formazione, Istruzione, Lavoro - quale presidente del "Comitato istituzionale regionale" di cui all'articolo 8, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, in sostituzione del Sig. Guido Bonino;

- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

07.10.2002

N. 163

Sostituzione di n. 2 membri in seno del Comitato Istituzionale regionale di cui all'articolo 8, della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 20 agosto 1998, n. 27, "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative del lavoro";

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1 e 2, della predetta legge, che prevede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 469/97, l'istituzione e la composizione del Comitato istituzionale regionale;

Visto il proprio decreto n.6 del 18.01.1999 di nomina del Comitato istituzionale regionale;

Visto che con il predetto Decreto sono stati nominati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett.a) della legge regionale n. 27/98, quali membri in seno Comitato istituzionale regionale, il Sig. Luigi Picena - Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia di Genova e la Sig.ra Antonella Falcinelli - Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia della Spezia;

Vista la comunicazione del 21.06.2002 - con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c)

della legge regionale n. 27/98, il Presidente della Provincia di Genova Sig. Alessandro Repetto comunica la sua partecipazione quale membro della Commissione Regionale di Concertazione;

Vista la comunicazione - protocollo n. 128/Pres del 25.06.2002 - con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 27/98, del Presidente della Provincia della Spezia Sig. Giuseppe Ricciardi delega, quale membro della Commissione Regionale di Concertazione - il Sig. Paolo Garbini Assessore alle Politiche del Lavoro in sostituzione della Sig.ra Antonella Falcinelli;

DECRETA

- di sostituire il Sig. Luigi Picena con il Sig. Alessandro Repetto, Presidente della Provincia di Genova, quale membro del Comitato istituzionale regionale;
- di sostituire la Sig.ra Antonella Falcinelli con il Sig. Paolo Garbini, Assessore alle Politiche del Lavoro della Provincia della Spezia, quale membro del Comitato istituzionale regionale;
- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE E PROGRAMMI AMBIENTALI

03.10.2002

N. 1999

Accoglimento domande per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 447/1995.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- sono accolte le domande per svolgere attività

di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, presentate dai richiedenti di seguito elencati in ordine alfabetico, a fianco di ciascuno dei quali è riportata la data di presentazione della domanda:

Nominativo e recapito del richiedente	data domanda
P.I. Boazzo Luca - Genova, Via P.B. Shelley, 41/7	30.9.2002
Arch. Brizzolara Paolo - Genova, Via F. Avio, 4/19 A	4.7.2002
Dott. Queirolo Mauro - Valbrevenna (GE), Via Provinciale 12, N. 974	26.8.2002

I nominativi sopraindicati integrano l'elenco di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3653 del 31.10.1996, con le modalità ivi previste.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera b, della l.r. 28.12.1988, n.75.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Parisi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO SOLIDARIETÀ E
COOPERAZIONE SOCIALE**

02.10.2002 N. 1979

Iscrizione della cooperativa sociale "Il Giunco Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui

all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di iscrivere la cooperativa sociale "Il Giunco Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." - Via Gramsci 1/1A - 16126 Genova all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 194, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO SOLIDARIETÀ E
COOPERAZIONE SOCIALE**

02.10.2002

N. 1980

Iscrizione della cooperativa sociale "Galileo Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus" - Taggia (Im) - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di iscrivere la cooperativa sociale "Galileo Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus" - Via Stazione, 52 Fraz. Arma - 18011 Taggia (IM)" all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 195, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

di disporre la pubblicazione, per estratto, del

presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO SOLIDARIETÀ E
COOPERAZIONE SOCIALE**

02.10.2002

N. 1981

**Iscrizione della Cooperativa Sociale
"Esculapio Società Cooperativa Sociale a r.l." - Diano Marina (Im) - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r.n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di iscrivere la cooperativa sociale "Esculapio Società Cooperativa Sociale a r.l." - Viale Matteotti, 21 - 18013 Diano Marina (IM) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 196, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO SOLIDARIETÀ E
COOPERAZIONE SOCIALE**

02.10.2002

N. 1982

Iscrizione della Cooperativa Sociale

"Flora Società Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di iscrivere la cooperativa sociale "Flora Società Cooperativa Sociale a r.l." - Via Leonardo Fea, 119 - 16142 Genova" all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 197, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO SOLIDARIETÀ E
COOPERAZIONE SOCIALE**

02.10.2002

N. 1983

**Iscrizione della Cooperativa Sociale
"L'albero Della Vita Società Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di iscrivere la cooperativa sociale "L'Albero della Vita Società Cooperativa Sociale a r.l." Via Oberdan 77/2 - 16167 Genova all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 198, sezione

A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO SOLIDARIETÀ E
COOPERAZIONE SOCIALE**

02.10.2002

N. 1984

**Iscrizione della Cooperativa Sociale
"L'arca Piccola Società Cooperativa
Sociale a r.l." - Imperia - all'Albo re-
gionale delle cooperative sociali di cui
all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno
1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di iscrivere la cooperativa sociale "L'Arca Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." - Via Spontone, sn c - 18100 Imperia all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 199, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Matilde Dellacasa

**CIRCOLARE N. 2
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE PAESISTICA
E AMBIENTALE
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI
DEL DIPARTIMENTO**

**Circolare esplicativa degli artt. 4,
comma 1, lett. c) e 5 comma 9, della
legge regionale 10 luglio 2002 n. 29
sulla disciplina della D.I.A.**

A seguito dell'entrata in vigore della recente disciplina sulla D.I.A., introdotta dalla l.r. 10.7.2002, n. 29 (ad oggetto "Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi") diversi Comuni hanno chiesto di chiarire:

- a) se debba ritenersi venuta meno l'operatività della procedura delle "opere interne" di cui all'art. 26 della L. n. 47/1985 tenuto conto che l'art. 24 della medesima l.r. n. 29, contenente le disposizioni statali sostituite, non riporta anche il citato art. 26;
- b) quale regime sanzionatorio e di possibile sanatoria sia applicabile nei casi di D.I.A. presentate quando le opere siano già in corso di esecuzione, considerato che l'art. 5, comma 9, della ridetta l.r. non ha recepito la disposizione di cui all'art. 4, comma 13, della L. n. 493/1993 e s.m., recante, la sanzione pecuniaria in misura minima pari a L. 1.000.000 ed alternativa alla sanatoria di cui all'art. 13 della L. n. 47/1985.

Considerata la rilevanza generale delle questioni poste ed al fine di assicurare omogeneità nella prassi applicativa da parte degli operatori pubblici e privati a vario titolo interessati, si ritiene doveroso fornire una risposta con la presente circolare.

In via preliminare si segnala che il legislatore regionale con la l.r. n. 29/2002, ha inteso - nel contesto di una normativa contenente misure di incentivazione per il recupero dei centri storici

degradati ispirata da una volontà di semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie per l'approvazione dei relativi interventi - introdurre una disciplina regionale, da un lato attuativa delle disposizioni statali stabilite nell'art. 1, commi da 6 a 12 della L. n. 443/2002 in tema di cd. "Superdia" e, dall'altro, sostitutiva delle stesse in quanto contenente una regolamentazione integrativa e più compiuta di tale istituto.

Ciò premesso, in relazione alla prima questione si evidenzia che essa ha costituito un nodo problematico emerso fin dall'emanazione della L. n. 662/1996 la quale, sub art. 2, comma 60, nel sostituire il testo dell'art. 4, della L. n. 493/1993 con quello risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 669/1996 e nel dettare la disciplina della DIA ai commi da 7 a 15, non ha sancito l'abrogazione del citato art. 26 della L. n. 47/1985, né delle disposizioni relative alla autorizzazione edilizia, a differenza di quanto invece stabilito dal D.L. 27.3.1995, n. 88 e dai successivi nove decreti legge, mai convertiti in legge, contenenti la disciplina della DIA, e la correlativa esplicita soppressione del ridetto art. 26.

In particolare si sottolinea che la problematica in argomento riguarda il rapporto tra la definizione di opere interne contenuta nell'art. 4, comma 7, lettera e) della L. n. 493/1993, come sostituito dalla L. n. 662/1996 e poi modificato dall'art. 11 del D.L. n. 67/1997 come convertito dalla L. n. 135/1997, e la definizione di opere interne contenuta nel più volte menzionato art. 26 della L. n. 47/1985.

Invero il campo di applicazione delle opere interne di cui al soprarichiamato art. 4, comma 7, lettera e) se, da un lato, è risultato in parte coincidente con quello già disciplinato dal ridetto art. 26, dall'altro è risultato ampliato laddove non ha riprodotto il divieto di aumento delle superfici utili e del numero di unità abitative, come pure l'obbligo di rispetto delle originarie caratteristiche costruttive, ed ha inoltre circoscritto il divieto di modifica della destinazione d'uso agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A.

A fronte di tale situazione, nella prassi applicativa si è ritenuta ammissibile la coesistenza del regime delle opere interne di cui all'art. 26 sopramenzionato con quello della DIA introdotto dalla L. n. 662/1996, pur in presenza di alcune pronunce della giurisprudenza penale (Cassazione, Sez. III, 7.4.1998, 6.3.1998, n. 4205 e

22.4.1998, n. 4746) e di alcuni orientamenti della dottrina secondo cui il ridetto art. 26 sarebbe stato abrogato implicitamente a seguito dell'emanazione della disciplina sulla D.I.A. dettata nell'art. 4, comma 7 lettera e) della L. n. 493/1993 e s.m..

Rispetto al suddetto quadro normativo statale, la l.r. n. 29, come già anticipato, recependo sostanzialmente le disposizioni sulla cd. "Superdia" contenute nell'art. 1, comma 6, della citata L. n. 443/2002, ha introdotto sub art. 4, comma 1, una elencazione più esaustiva ed organica degli interventi che possono essere assoggettati a D.I.A., ricomprendendo, in particolare, nella lettera c), le "opere interne" di cui all'art. 4, comma 7, lettera e) della L. 493/1993 e s.m..

In altri termini la l.r. n. 29/2002:

- a) nell'art. 4, comma 1, lettera c) ha riassorbito le opere interne di cui al citato art. 4, comma 7, lettera e), con conseguente assoggettamento a DIA di quelle opere interne comportanti modifiche della destinazione d'uso o ampliamento della superficie utile o del numero delle unità abitative;
- b) nell'art. 24 non ha previsto la sostituzione anche dell'art. 26 della L. n. 47/1985.

Da quanto sopra deriva la possibilità di ritenere ancora operante il regime delle opere interne di cui al citato art. 26, in alternativa al ricorso alla DIA, nel caso di interventi non riconducibili nel campo di applicazione del più volte menzionato art. 4, comma 7, lettera e) della L. n. 493/1993 e s.m. (a titolo esemplificativo, ove si tratti di opere interne consistenti in eliminazione o modifiche di tramezzature).

La conclusione di cui sopra è fondata anche sulla considerazione che nell'attuale ordinamento statale, recepito a livello regionale, la D.I.A. continua ad essere un istituto facoltativo, in alternativa al ricorso alla procedura di autorizzazione o concessione edilizia, ed è coerente con la ratio di semplificazione delle procedure edilizie ispiratrice della l.r. n. 29.

Passando alla seconda questione posta, sulla base dell'orientamento interpretativo sopra espresso, ne consegue che:

- a) in caso di opere interne riconducibili nel

campo di applicazione del ridetto art. 26 ed eseguite senza la presentazione della prescritta relazione, può essere applicata la correlativa sanzione amministrativa prevista nel comma 2 bis del medesimo art. 26;

- b) in caso di presentazione di D.I.A. quando i relativi interventi siano già in corso, è possibile applicare la sanzione di cui all'art. 10, comma 1, secondo capoverso della L. n. 47/1985;
- c) in caso di opere interne assoggettate a D.I.A. ex art. 4, comma 1, lettera c) l.r. n. 29 (quali quelle comportanti, ad esempio, aumento delle superfici utili o modifiche della destinazione d'uso in zone diverse dai centri storici) che siano state abusivamente realizzate, a norma di quanto stabilito nell'art. 5, comma 9 della stessa legge regionale resta ferma la possibilità di applicare la sanatoria di cui all'art. 13 della L. n. 47/1985, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di conformità.

Distinti saluti.

Sandro Biasotti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
- AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

19.09.2002

N. 5341/80650

AP/161. S.P n. 4 dei Piani di Praglia. Ripristino e consolidamento cigli stradali e ripristino sistema smaltimento acque tra le progr.ve Km 0+000/140+000 in Comune di Ceranesi. Determinazione, in via provvisoria, delle indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 165/01:

omissis

DISPONE

- 1) le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio ai proprietari degli immobili interessati dai lavori di cui all'oggetto e censiti nel N.C.T. del Comune di Ceranesi sono determinate - in conformità a quanto disposto dall'art. 39 della legge 25.06.1865, n. 2359 - così come segue:

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggio, 3 - Genova.

Genova, 26.9.2002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Ing. Pietro Bellina

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
- AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

23.09.2002

N. 5431/81377

AP/198. S.P n. 47 della Vittoria. Lavori di consolidamento tra la progr.ve Km 0+200/3+000, in Comune di Savignone. Determinazione, in via provvisoria, indennità di esproprio.

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 165/01:

omissis

DISPONE

- 1) le indennità da corrispondere, a titolo prov-

visorio, ai proprietari degli immobili interessati dai lavori di cui all'oggetto e censiti nel N.C.T. del Comune di Savignone sono determinate - in conformità a quanto disposto dall'art. 39 della legge 25.06.1865, n. 2359 - così come segue:

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggiorio, 3 - Genova.

Genova, 30.9.2002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Mauro Cuttica

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
- AREA 12 VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

25.09.2002

N. 5550/82695

E/138 ENEL S.P.A. - Linea elettrica in cavo aereo a bassa tensione (380V) in loc. Bancheri del Comune di Serra Riccò. Imposizione di servitù sugli immobili necessari.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 165/01:

omissis

DISPONE

1) a favore dell'ENEL Distribuzione Direzione Liguria e Piemonte - Zona di Chiavari - la servitù di elettrodotto, perpetua ed inamovibile, con divieto di innovazione, costruzione

ed impianti nella zona asservita della larghezza di n. 1,50 da ogni parte dell'asse della linea cavo aereo a BT (380V) in loc. Case Bancheri, in Comune di Serra Riccò, sugli immobili di seguito indicati e censiti nel NCT di Comune medesimo di proprietà delle soprariportate ditte:

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggiorio, 3 - Genova.

Genova, 2.10.2002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Mauro Cuttica

**PROVVEDIMENTO SETTORE
PIANIFICAZIONE E DIFESA
DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

27.09.2002

N. 1243

Bacino del torrente Nervia (rio Bonda - rio di Vetta). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: La Rosa Maria Grazia (LRS MGR 63T44 E025M). Pratica n. 506.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta La Rosa Maria Grazia di derivare moduli 0.0004 (pari a l/sec. 0.04) di acqua dal Bacino del torrente Nervia (rio Bonda - rio di Vetta) nel territorio del Comune di Pigna per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata

per un periodo continuo di 40 anni dal 23.05.1990 al 22.05.2030;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20596 di repertorio del 25.09.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

19.09.2002 N. 2683/2002

Richiedenti: sigg.ri Lagorara Carlo Emanuele e Bozzano Maddalena. Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Varazze - Località Due Monti. Rif. 2152/D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso in sanatoria ai Signori Lagorara Carlo Emanuele e Bozzano Maddalena, di derivare dal Torrente Arzocco, in Comune di Varazze località Due Monti, una quantità di acqua non superiore a moduli 0,013 (l/sec. 1,3) per uso irriguo.

Art. 2) La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 2.4.1995, giorno successivo alla scadenza del D.P.G.R. n. 868 del 28.5.1973, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10086 di repertorio in data 8.7.2002.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

17.06.2002

N. 331

Corso d'acqua: Torrente di Arcola. Nulla Osta n. 10631. Domanda della Ditta: Ferrari S.r.l. relativa all'autorizzazione per la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del Torrente di Arcola con tubo in polietilene diametro 60 mm. In Comune di: Arcola, località: Via Valentini. Pratica n. 4693.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: Ferrari S.r.l., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e denamiali per la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del Torrente di Arcola con tubo in polietilene diametro 60 mm. in Via Valentini nel Comune di Arcola, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

29.09.2002

N. 509

Corso d'acqua: Torrente Vallesanta. Nulla Osta n. 10639. Domanda della

Ditta: Acam S.p.A. relativa al rilascio dell'autorizzazione per la posa in opera di condotte acqua in attraversamento al Torrente Vallesanta in comune di: Bonassola, località: Ponte delle Streghe. Pratica n. 4702.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio alla ditta: Acam S.p.a., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e denamiali per la posa in opera di condotte acqua in attraversamento al Torrente Vallesanta in loc. Ponte delle Streghe sito in Comune di Bonassola, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ing. Maurizio Bertoni

**AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AGRARI DELLA
COMUNITÀ MONTANA INGAUNA**

30.09.2002

N. 7

**L.R. 21.07.1983 n. 30 art. 1 comma c.
Richiedente: DI per DI gruppo GS spa
per Mentil Maria Angela, ditta affilia-
ta. Richiesta di autorizzazione per la**

**vendita di piante parti di piante e se-
menti in Comune di Albenga. Riferi-
menti Catastali: via Dalmazia, 143.**

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AGRARI

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i.

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30.

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 ed in parti-
colare l'art. 6 comma 2 che modifica l'art. 51
della Legge 08.06.1990 n. 142.

Vista la domanda pervenuta in data 07.08.02
presentata da Mentil Maria Angela nata a Impe-
ria il 30.10.65, residente in Comune di Albenga
reg. Burrone, 2 intesa ad ottenere l'autorizzazio-
ne alla vendita ed il commercio di piante parti
di piante sementi e materiale per la moltiplica-
zione.

Visto il verbale di accertamento all'uopo re-
datto dal Reponsabile del Procedimento

AUTORIZZA

Alla vendita e commercializzazione di piante,
parti di piante, sementi, materiale per la moltip-
licazione nei locali della propria attività sita in
comune di Albenga via Dalmazia, 143.

Albenga, 30.09.2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AGRARI
Dott. Agr. Paolo Galizia
